SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 aprile 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Garante per la protezione dei dati personali

Università di Cagliari

Università di Urbino «Carlo Bo»

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia spaziale italiana

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sebastine Swapna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04024)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Manohar Rahul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04025)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra George Jayamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04026)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Beena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04027)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Anila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04028)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Sebastian Rubin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04029)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Xavier Detty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04030)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Chithravelil Varkey Shany, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04031)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Thoppilan George Jibi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04032)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Davis Simi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04033)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Ashamol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04034)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Valiyaparambil Chacko July, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04035)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nalppadan Joby Jobi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04036)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cioineag Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04037)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinas Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04038)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Müller Jutta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04039)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira da Silva Isabella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04040)*

DECRETO 22 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Scarin Joao Paulo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04041)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Samoila Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04042)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabau Carmen Lacramioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04043)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Taras-Melinas Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04044)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Modifica al decreto 28 luglio 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Asanovici Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04045)*

DECRETO 23 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sasan Cornelia Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04046)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04047)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04048)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nica Marioara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04049)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Niculesei Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04050)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucaci Maria Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04051)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Salagean Rada Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04052)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanasevici Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04053)*

DECRETO 26 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mocanu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A04054)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip Nasale» *(12A03898)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Extraneal» *(12A03899)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketivastin» *(12A03900)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Pfizer» *(12A03901)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisinopril e Idroclorotiazide Mylan» *(12A03902)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Mylan» *(12A03903)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Aurobindo» *(12A03904)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo EG» *(12A03905)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril e Amlodipina KRKA» *(12A03906)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Zentiva» *(12A03907)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Pensa» *(12A03908)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terbinafina Aurobindo Pharma Italia» *(12A03909)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan e Idroclorotiazide Zentiva» *(12A03910)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valsartan Pfizer» *(12A03911)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zerpif» *(12A03912)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Vi.Rel Pharma» *(12A03913)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo RKG» *(12A03914)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atorvastatina Alfrapharma» *(12A03915)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ibet» *(12A03916)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zeflun» *(12A03917)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di vari medicinali *(12A03918)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deca Durabolin» *(12A03919)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sustanon» *(12A03920)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobramicina IBI» *(12A03921)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prontobario Colon» *(12A03922)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Starcef» *(12A03923)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Abimono» *(12A03924)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. **41**.

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali è stato disposto, anche per i Ministeri:

a) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale è stata, tra l'altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attività ed ai rapporti giuridici dei predetti organismi;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 18 luglio 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unio-

ne europea, nonché dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, è organizzato nei seguenti Dipartimenti:

a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca;

c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.

2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni comunitarie e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attività venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

3. Il Dipartimento è articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata *PAC)*, e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attività svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attività dei medesimi; monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attività concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione comunitaria concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rura-

le, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l'imprenditorialità agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattività; coordinamento dell'Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonché interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attività di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse da parte del commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varietà vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalità dell'impresa agricola e sulla pluriattività in agricoltura; adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'agriturismo; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varietà di specie frutticole e di vite; attività in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

Art. 3.

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attività di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l'attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca in ambito nazionale e comunitario; svolge le attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Il Dipartimento è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:

a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilità delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1; certificazione delle attività agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonché della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filie-

ra per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualità dei prodotti ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca (FEP); attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attività in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 5 uffici dirigenziali non generali;

c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e gestione del relativo contenzioso; attività di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; mobilità; politiche del personale per le pari opportunità; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonché attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; gestione della attività di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, in raccordo con la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi informativi di pubblica utilità per i cittadini consumatori anche con riferimento alla rivista AIOL; attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali.

Art. 4.

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato: "Ispettorato", ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualità registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al relativo contenzioso. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.

2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:

a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni

nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; tenuta della contabilità economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilità del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;

b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attività svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività analitica e sulla qualità dei laboratori; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa del sistema informativo dell'Ispettorato; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

Art. 5.

Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca

1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, è soppresso.

2. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009 quale vicepresidente del Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca.

Art. 6.

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36.

2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Art. 7.

Altri organismi e istituzioni

1. Nell'ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70.

2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, è presieduto dal Capo di Gabinetto ed è composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indennità spettante ai componenti del nucleo.

3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

Art. 8.

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del personale che confluirà nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.

3. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti è fissato in 62 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.

5. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. In sede di attuazione delle attività di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.

3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129.

4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 247

TABELLA A

(prevista dall'articolo 8, comma 1)

Dotazione organica del personale - Ruolo agricoltura

Ruolo Agricoltura	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1ª fascia	8
Dirigente di 2ª fascia	38
Totale	46
Aree funzionali	
Area funzionale III	389
Area funzionale II	323
Area funzionale I	9
Totale aree funzionali	721
Totale complessivo	767

TABELLA B

(prevista dall'articolo 8, comma 1)

Dotazione organica del personale - Ruolo ICQRF

Ruolo ICQRF	Unità
Qualifiche dirigenziali	
Dirigente di 1ª fascia	3
Dirigente di 2ª fascia	24
Totale	27
Aree funzionali	
Area funzionale III	394
Area funzionale II	415
Area funzionale I	9
Totale aree funzionali	818
Totale complessivo	845

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del D. Lgs. 30/07/1999 n. 300, recante riforma dell'organizzazione di Governo:

"Art. 33. *Attribuzioni*.

1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale."

"Art. 34. *Ordinamento*.

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.".

Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA.

Si trascrive il testo del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".

Il DPR 22/07/2009, n. 129 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2009, n. 207.

Si riporta il testo dell'art. 74 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n 133:

"Art. 74. *Riduzione degli assetti organizzativi*

In vigore dal 28 febbraio 2010

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico - strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei princìpi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.".

Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8 bis, 8 quater ed 8 quinquies, del D.L. 30/12/2009 n 194, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/2010 n 25 :

"8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74."

"8-*quater*. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-*bis* entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data."

"8-*quinquies*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-*quater* e di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-*bis* e 8-*quater* si applicano, comunque, anche ai Ministeri.".

Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L. 31/05/2010 n 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n 122:

"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

Allegato 2

enti soppressi	amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione Sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione Sperimentale per la seta	
Stazione Sperimentale per i combustibili	CCIAA Milano
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP)	
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	
Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540	CCIAA Napoli
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali	CCIAA Brescia
IPI, Istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454	Ministero per le politiche agricole e forestali
Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182	
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461	Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Istituto Nazionale Conserve Alimentari	(INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, numero 3, del D.L. 13/08/2011 n 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011 n 148 :

"3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa

complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009.".

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, recante le disposizioni sulla PAC:

"Art. 38.

1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.".

Si riporta il testo dell'articolo 5 del D. Lgs. 30/07/1999 n. 300, sulla riforma dell'organizzazione di Governo:

"Art. 5. *I dipartimenti*.

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.".

Note all'art. 2:

La Legge 06/04/1977, n 184 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1977, n. 129, S.O.

La Legge 27/09/2007, n 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2007, n. 238.

Il D. Lgs. 29/04/2004, n. 102, reca "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della L. 7 marzo 2003, n. 38".

Il D. Lgs. 19/08/2005, n 214, attua la direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Si riporta il testo dell'articolo 1 della Legge 06/03/1958, n 199 :

"Art. 1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilità dei generi alimentari;

b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;

c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale è conferita personalità giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;

f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, è soppresso in virtù della presente legge.

Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera *a)* che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.".

La Legge 08/11/1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 1986, n. 264.

Il D. Lgs. 03/04/1993, n 96, trasferisce le competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488.

Il D.L. 08/02/1995, n. 32, convertito dalla Legge 07/04/1995 n. 104, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33.

Si riporta il testo dell'articolo 49 del D. Lgs. 19/09/2005, n 214:

"Art. 49. *Servizio fitosanitario centrale*.

1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.

2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) l'indicazione di esperti che possono rappresentanti dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

c) la determinazione degli standard tecnici, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

d) la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;

f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;

g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;

l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla C.I.P.V.

3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.".

Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, della Legge 11/02/1992, n. 157:

"3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.".

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 16 del D. Lgs. 29/03/2004, n 99 :

"Art. 16. *Crediti in discussione presso la Camera arbitrale*.

1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sarà definita la posizione del soggetto istante.

2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.

3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.".

D. Lgs. 08/04/2010 n 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 20/11/2009 n 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme comunitarie sulla pesca.

Si riporta il testo dell'articolo 6 del D. Lgs. 06/09/1989, n. 322:

"Art. 6. *Compiti degli uffici di statistica*.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.".

Si riporta il testo dell'articolo 17 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 :

"Art. 17. *Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.*

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-*ter*. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera *c)*, con le modalità di cui all'articolo 51.".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9 bis, del D.l. 18/05/2006, n 181, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2006 n. 233:

"9-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007.".

Il DPR 08/04/1998, n 169 (Regolamento per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) è pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125.

Il D. Lgs. 28/08/1997, n 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 4:

Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 febbraio 2003 n. 44, pubblicato nella GU n 67 del 21/03/2003:

"Art. 4.

1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero - dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali - e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo."

"Art. 5.

1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462 del 1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8 bis, del D.L. 24/06/2004 n 157, convertito con modificazioni dalla Legge 03/08/2004 n. 204:

"8-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi".

Note all'art. 5:

Si riporta il testo dell'articolo 5 del DPR 22/07/2009, n 129:

"Art. 5.

1. Il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca e' organo tecnico consultivo del Ministro ed ha il compito di svolgere attività di alta consulenza, di studio e ricerca.

2. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro ed e' composto da un dirigente di prima fascia, con funzioni di vicepresidente e da dodici esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nelle scienze agrarie, alimentari, economiche, giuridiche e politiche e di comprovata esperienza professionale nei corrispondenti settori di attività. Alle riunioni del Consiglio partecipa il capo Dipartimento competente per l'affare da trattare.

3. I componenti del Consiglio sono nominati dal Ministro fra i docenti universitari, magistrati ordinari o amministrativi avvocati dello Stato, ricercatori di enti pubblici e privati, dirigenti di amministrazioni ed enti pubblici, organizzazioni internazionali e altri esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione. Tre componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per una sola volta.

4. Nella prima riunione, il Consiglio adotta a maggioranza dei componenti il regolamento interno di funzionamento, nonché la ripartizione in classi, con i relativi ambiti di competenza.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero. Il Segretario del Consiglio costituisce posto di funzione dirigenziale di struttura ministeriale.

6. Il Ministro determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti ai componenti.".

Note all'art. 6:

La Legge 06/02/2004, n 36, reca il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato.

Si riporta il teso dell' articolo 4 del D. Lgs: 27/05/2005, n. 100 :

"Art. 4. *Istituzione del reparto pesca marittima.*

1. Al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e delle politiche agricole e forestali, è definita l'organizzazione del reparto medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.".

Note all'art. 7:

Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del DPR 04/04/2007, n 70, recante il regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

"Art. 1. *Riordino di organismi*.

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata indicata nel comma 2, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Comitato del patrimonio agroalimentare, istituito dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) Comitato di valutazione degli organismi di controllo in agricoltura biologica, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1995, n. 220;

c) Osservatorio per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

d) Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, istituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

e) Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79;

f) il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti degli organismi di cui al comma 1, sono ridotti del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto."

"Art. 3. *Riordino degli altri organismi esistenti*.

1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;

i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 419;

l) Tavolo agroalimentare, istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

n) Tavolo azzurro, istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall'articolo 45 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 2001, n. 122;

r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799;

t) Comitato tecnico di cui all'articolo 4 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

u) Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;

v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.".

Si riporta il testo dell'articolo 15 del D. Lgs. 30/04/1998, n. 173:

"Art. 15. *Servizi di interesse pubblico*.

1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 , è unificato con i sistemi informativi di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'articolo 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'articolo 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.".

Si riporta il testo dell'articolo 1 della Legge 17/05/1999, n 144:

"Art. 1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei .

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato D. Lgs. n. 300 del 1999:

"Art. 4. *Disposizioni sull'organizzazione*.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".

Per il testo dell'articolo 17, comma 4 bis, della citata Legge n 400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 168 del DPR 05/01/1967, n. 18:

"Art.168. *Esperti*.

L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.

Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire , comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.

L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.

Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea.".

Note all'art. 9:

Si riporta l'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300:

"Art. 4. *Disposizioni sull'organizzazione.*

*(*Omissis*)*.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.".

Il DPR 14/05/2001, n. 303, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali", è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 171.

Per i riferimenti al citato DPR n 129 del 2009, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

12G0061

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2012.

Inserimento nell'ambito del Sistema statistico nazionale, degli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna e dell'Isfort S.p.a. - Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n.580, concernente le Unioni regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista l'istanza del 22 marzo 2011, prot. n. 292, avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna (Unioncamere Emilia-Romagna) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista l'istanza del 25 febbraio 2011, prot. n. 28. avanzata all' Istituto nazionale di statistica dall'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT S.p.A.) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 5 luglio 2011, n. SP/799.2011 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria condotta ai tini dell'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Unioncamere Emilia Romagna e dall'ISFORT S.p.A.. in considerazione del contributo che i richiedenti possono fornire per lo sviluppo della statistica, sotto il profilo della capacità organizzativa del Sistema statistico nazionale, del completamento della statistica ufficiale nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. pres. Filippo Patroni Griffi, ed, in particolare. la lettera g relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

Decreta:

Gli uffici di statistica dell'Unione regionale delle Camere dì commercio dell'Emilia Romagna (Unioncamere Emilia-Romagna) e dell'Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (ISFORT S.p.A.) sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 18 gennaio 2012

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 261

12A04216

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2012.

Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per il rientro nell'ordinario delle attività commissariali. (Ordinanza n. 4001).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, con il quale è intervenuta, ai sensi della predetta normativa, la dichiarazione di «grande evento» in relazione al complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle Celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, tra i quali è stata inclusa la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3746, con il quale è stato nominato, nella persona del dott. Vincenzo Spaziante, il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stata disciplinata l'azione del commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011, n. 3928 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia»;

Vista la relazione in data 6 dicembre 2011 con la quale il Commissario delegato, in prossimità della scadenza temporale della sopra richiamata dichiarazione di grande evento, dà conto dei risultati conseguiti e delle difficoltà incontrate per il pieno conseguimento degli obiettivi stabiliti, rappresentando l'utilità di una prosecuzione in regime ordinario delle attività commissariali con il duplice scopo di portare a compimento l'opera in questione e di completare il percorso di rientro nell'ordinario già concretamente intrapreso in collaborazione con il Comune di Venezia;

Vista la nota del sindaco di Venezia del 16 dicembre 2011;

Vista la nota del 20 dicembre 2011 del commissario delegato, nella quale si dichiara che il Comune di Venezia è subentrato nel contratto preliminare stipulato per la vendita del Compendio immobiliare dell'ex Ospedale Al Mare del Lido di Venezia;

Vista l'intesa espressa dalla Regione del Veneto con delibera della Giunta regionale n. 2546 del 29 dicembre 2011;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il dott. Vincenzo Spaziante continua ad operare quale commissario delegato provvedendo entro il 31 dicembre del medesimo anno, in regime ordinario:

a) alla definizione, nel rispetto della normativa vigente, delle iniziative necessarie per portare a termine la realizzazione dell'opera indicata in premessa, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalla vendita del compendio immobiliare dell'Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia, nel limite del previsto importo di euro 61 milioni, nonché l'importo di euro 32.044.179,27 già reso disponibile dallo Stato e quello di euro 5 milioni già erogato dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, fermo restando che l'erogazione dell'ulteriore contributo di euro 5 milioni stabilito dalla medesima legge regionale resta subordinata al rispetto della normativa vigente nella realizzazione dell'intervento;

b) al completamento del percorso già intrapreso per il trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria delle incombenze necessarie ad assicurare il buon esito delle iniziative approvate nell'ambito dell'azione commissariale, garantendo ogni supporto occorrente ai fini della continuità e proficuità dell'azione amministrativa.

Art. 2.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni:

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759: art. 3, comma 3;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2009, n. 3816: art. 5;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849: art. 16, commi 1, 2 e 3;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854: art. 3, commi 1 e 2.

2. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, nonché per ogni altra ragione di spesa attinente il conseguimento delle finalità stesse, il commissario delegato continua ad utilizzare le risorse indicate nella medesima disposizione, avvalendosi della contabilità speciale già istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746.

3. La spesa per il personale impiegato per l'anno 2012 presso la struttura commissariale, quale derivante dall'attuazione del comma 2, è così determinata:

a) euro 11.250,00 in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere ad un collaboratore a tempo determinato;

b) fino ad euro 7.000,00 in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere per lavoro straordinario ad una unità di personale messa a disposizione dal Comune di Venezia;

c) fino ad euro 30.000,00 in relazione al rimborso delle spese di missione per una unità di personale messa a disposizione dal Dipartimento della protezione civile;

d) euro 73.000,00 in relazione al trattamento economico lordo complessivo da riconoscere al soggetto attuatore ed al consulente giuridico già operanti a supporto dell'azione commissariale;

e) euro 47.000,00, pari al 25% della retribuzione annua lorda in godimento, in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere al commissario delegato, ivi compreso il rimborso delle spese.

4. All'onere di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, pari a complessivi euro 138.250,00 per l'anno 2012, si provvede utilizzando per pari importo le risorse derivanti dall'alienazione dell'Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia e destinate alla realizzazione del Palazzo del Cinema in coerenza con la relativa programmazione.

5. All'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, pari a euro 30.000,00 per l'anno 2012, si provvede utilizzando per pari importo le risorse derivanti dal bilancio del Dipartimento della protezione civile, che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3.

1. Il commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

2. Entro il 31 dicembre 2012 il commissario delegato trasferisce al Comune di Venezia le eventuali risorse residue giacenti sulla predetta contabilità speciale, ferma restandone la destinazione al conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Resta confermato l'assoggettamento del commissario delegato agli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2012
Presidenza Consiglio dei Ministri, registro n. 2,foglio n. 343

12A04213

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 23-*ter* che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell' ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, che emana il regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto di dover procedere in analogia, per evidenti motivi di uniformità, alla determinazione dei trattamenti economici dei Presidenti e dei componenti delle Autorità indipendenti, la cui retribuzione è oggi fissata con d.P.C.M. in misura superiore al tetto massimo consentito;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l' equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, fermo restando che la definizione, al di sotto del suindicato limite, dei rispettivi trattamenti economici resta di competenza del contratto collettivo nazionale e della contrattazione interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della contrattazione individuale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari delle disposizioni del presente decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché quelli in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

Art. 3.

Limite massimo retributivo

1. A decorrere dall' entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'articolo 2 non può superare il trattamento economico annuale complessivo

spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministro dell'economia e delle finanze eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma 1, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. A tale fine, i soggetti destinatari di cui all'articolo 2 sono tenuti a produrre all'amministrazione di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza pubblica, con l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale dichiarazione è resa entro il 30 novembre di ciascun anno.

Art. 4.

Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza.

2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all' ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di conferimento di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione.

4. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di optare per il trattamento economico previsto per l'incarico ricoperto, ove consentito.

Art. 5.

Personale nei confronti del quale non trova applicazione il limite massimo retributivo

1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la disposizione di cui all' art.3, a causa del mancato raggiungimento del limite massimo retributivo ivi previsto, le pubbliche amministrazioni provvedono, in occasione del rinnovo del contratto individuale di lavoro, alla ridefinizione del relativo trattamento economico.

Art. 6.

Determinazione delle modalità per l'assegnazione delle risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il Ministero dell' economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato indica con proprio provvedimento le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal presente decreto sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell' articolo 23-*ter*, comma 4, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 7.

Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 98

12A04297

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 novembre 2011.

Ammissione di alcuni progetti di ricerca al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: " Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01"

VISTE le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste.

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

Vista La Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 743/2008/CE del 09 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma EUROSTARS).

Tenuto conto della Decisione ARTEMIS-PAB-12/09 del 22 ottobre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma EUROSTARS del 21 novembre 2008 e del 24 settembre 2009 tramite procedura scritta degli alti Rappresentati EUROSTARS-EUREKA;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS ed EUROSTARS e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto della direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai Decreti Direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22/06/2011 e riportata nel relativo verbale;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca ARTEMIS ACROSS, E! 4724 Multi@home EUROSTARS, E! 4821 Clean Custom Tool EUROSTARS sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 1.110.142,05 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007-2008 e per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 3 foglio n. 238

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5056/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5056/E del 18/12/2009 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS ACROSS: Cross-Domain Architecture

Inizio: 1/02/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Selex Sistemi Integrati S.p.A. Roma

• Costo Totale ammesso Euro 2.861.350,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.603.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 1.258.250,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.603.100,00	1.258.250,00	2.861.350,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.603.100,00	1.258.250,00	2.861.350,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 638.267,05

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4963/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4963/E del 20/05/2009 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4724 MULTI@HOME EUROSTARS Multi-Play dimensions for User-Centric Home & Extended-Home Services

Inizio: 1/09/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Telsey S.p.A. Quinto di Treviso (TV)

• Costo Totale ammesso Euro 389.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 236.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 153.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	00,00	00,00	00.00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	236.000,00	153.000,00	389.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	236.000,00	153.000,00	389.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 156.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4972/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4972/E del 20/05/2009 Comitato del 22/06/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4821 CLEAN CUSTOM TOOL EUROSTARS , Clean custom tools for wood-advanced materials

Inizio: 1/09/2009

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Wirutex srl	Pesaro
Università di Bologna - DIEM	Bologna

• Costo Totale ammesso	Euro	731.400,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	531.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	200.300,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	00,00	00,00	00.00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	531.100,00	200.300,00	731.400,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	531.100,00	200.300,00	731.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 315.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La Wirutex srl, prima della stipula contrattuale, dovrà effettuare sotto forma di aumento di capitale sociale o come conferimento dei soci in conto futuro aumento capitale sociale, un importo totale pari ad almeno 50.000,00 €.

12A04205

DECRETO 4 aprile 2012.

Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici specialisti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonché i criteri per l'istituzione di Master in cure palliative e nella terapia del dolore;

Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 60 CFU» predisposto dal Gruppo di lavoro, di cui al D.D. 22 ottobre 2010, per l'acquisizione di conoscenze e competenze altamente approfondite e specialistiche nel campo della terapia del dolore, da parte dei medici, che abbiano conseguito le specializzazioni indicate all'art. 5, comma 2, della suindicata legge n. 38 e nel successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2;

Ritenuto opportuno predisporre per gli Atenei idonei criteri per la istituzione di un Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione relativo a maggiori e più specialistici approfondimenti in materia di terapia del dolore per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della citata legge n. 38 e indicate nel successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e di cui al successivo accordo previsto nello stesso articolo 5, comma 2.

Art. 2.

A decorrere dall'a.a. 2011/2012 le Università possono istituire il corso di Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge di cui all'art. 1 e al successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2, nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il Master universitario di Alta Formazione e qualificazione in «Terapia del dolore» titolo accademico qualificante personale competente nella terapia del dolore che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per la terapia del dolore.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

ALLEGATO

MASTER UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN TERAPIA DEL DOLORE

Il Master di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999, al fine di formare figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nell'ambito delle terapie del dolore (comma 2 e 3, art. 5) che possano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le terapie del dolore (comma 3, art. 8).

Il Master opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate. È attivato nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia dotate dei requisiti minimi (strutturali, assistenziali e formativi), di seguito indicati.

Il Master è istituito dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia che abbiano esperienza di formazione in terapia del dolore avendo attiva la scuola di specializzazione in Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva. Dette Facoltà devono garantire lo svolgimento di attività cliniche in terapia del dolore in strutture autonome o attraverso convenzioni con i nodi della rete di terapia del dolore accreditate dal SSN.

Il Master può essere istituito ed attivato anche in collaborazione con Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa o di altre Università, purché dotate degli standard e dei requisiti di cui in seguito, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento del master stesso.

I percorsi didattici sono articolati in attività formative e relativi CFU ripartiti analogamente a quanto disposto per le scuole di specializzazione di area sanitaria (art. 2 del decreto ministeriale 1° agosto 2005: Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria).

Il corpo docente del Master è costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa del Master, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio del Master.

La direzione del Master è affidata ad un docente universitario del settore scientifico-disciplinare con la Terapia del Dolore come specifico ambito di competenza.

La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei giudizi dei docenti-tutori. Per il conseguimento del titolo il medico in formazione deve aver acquisito 60 CFU complessivi articolati in 1 anno di corso.

Profilo di apprendimento

Il Master deve garantire l'approfondimento delle competenze cliniche, gestionali e di ricerca, nell'ambito della terapia del dolore; rafforzare la clinical competence nelle tecniche diagnostiche ed invasive avanzate, ampliare la capacità di pianificazione e gestione dei percorsi diagnostico terapeutici nell'ambito della rete di terapia del dolore, garantendo continuità assistenziale dal territorio all'ospedale.

I discenti del Master devono implementare le loro competenze in campo biologico, fisiopatologico, diagnostico, farmacologico e terapeutico del dolore sia idiopatico che secondario a patologie mediche e chirurgiche, acquisendo, al termine del corso, autonoma capacità di gestione clinico-organizzativa nel contesto della rete della terapia del dolore.

Il Master si propone di perfezionare specialisti idonei a operare nei Centri di Terapia del Dolore della rete, specialisti in grado di trattare le persone affette da una patologia dolorosa cronica, da moderata a severa, a diversa eziopatogenesi.

Obiettivi formativi qualificanti

Obiettivi formativi di base sono: approfondimento della fisiopatologia del dolore; delle conoscenze teoriche e pratiche per la diagnosi ed il trattamento delle patologie dolorose e del «dolore cronico»; l'appropriatezza e l'efficacia degli interventi assistenziali e gestionali; l'apprendimento delle metodiche di valutazione del paziente e della qualità della vita, nonché delle conseguenze psicologiche e comportamentali, la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale; la conoscenza e la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica.

Obiettivi formativi caratterizzanti: il discente deve acquisire capacità metodologiche attinenti alla logica clinica, alle strategie decisionali, al management del paziente con dolore nel contesto della rete di terapia del dolore.

Deve inoltre avere acquisito specifiche competenze nei settori della:

valutazione e trattamento della persona con dolore sia idiopatico che secondario;

pianificazione e gestione dell'assistenza al malato con dolore cronico;

lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale;

acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di gestione del dolore nel fine vita;

acquisizione dei principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;

conoscenza del management sanitario, dell'organizzazione del lavoro e dell'economia sanitaria.

Attività pratiche obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche del master sono:

Valutazione paziente con dolore cronico, impostazione piano terapeutico e follow-up per 100 pazienti:

Complex regional pain syndromes 1

Back pain persistent 20

Failed back syndrome 5

radicolopatie cervico-dorso-lombari 20

polineuropatie e mononeuropatie 20

nevralgie essenziali trigemino 1

patologie articolari e miofasciali (trigger, distonie, fibromialgie) 34

Applicazione delle principali tecniche diagnostiche tra cui

Conoscere e applicare il QST o quantitative sensory test in 10 pazienti

Trattamenti antalgici invasivi 85 di cui almeno

Peridurali 25,

accessi spinali per neuromodulazione e neurostimolazione 10

procedure infiltrative articolari e blocchi nervosi periferici 30

Tecniche di neurolesione (chimica o a radiofrequenza) 20

Monitoraggio e gestione sistemi impiantabili per Neurostimolazione e Neuromodulazione 5

Gestione, in regime di ricovero, del dolore in pazienti in fase di malattia critica-avanzata 10

Definizione degli standard e dei requisiti minimi

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui sopra, le strutture concorrenti alla formazione teorica e pratica in Terapia del dolore devono rispondere agli standard generali e ai requisiti minimi, ispirati al decreto ministeriale 29 marzo 2006 per le scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia

Standard generali: le strutture di sede del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, devono corrispondere agli standard generali e specifici definiti nell'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione).

Standard specifici: le strutture di sede o convenzionate (Centri di Terapia del Dolore in possesso dei requisiti comma 3 art. 5 legge n. 38/2011 accreditati dal SSN e in via transitoria le U.O Complesse di Terapia del Dolore) dove si svolgono le attività cliniche di terapia del dolore, devono garantire le attività in regime di degenza ordinaria/day surgery, e le attività ambulatoriali (standard strutturali ambulatori di *TD)* di Terapia del Dolore, devono essere dotate di personale medico, infermieristico e amministrativo (secondo i requisiti dell'accreditamento delle strutture della rete comma 3 art. 5 legge n. 38/2011), e devono garantire almeno 850 trattamenti invasivi e 2000 accessi ambulatoriali all'anno (standard assistenziali) e la gestione di almeno 100 pazienti in fase avanzata/terminale.

Requisiti generali di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, deve corrispondere ai requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione). In particolare, per quanto riguarda docenti e tutor, il master deve disporre di personale docente specifico:

Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno un docente universitario afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti, in numero non inferiore al 50% dei docenti della scuola.

Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico - formativa documentata e con servizio di almeno 5 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 50% del corpo docente - inquadrato a contratto).

Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 30% del corpo docente); questi ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari.

Requisiti specifici di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master deve possedere i seguenti requisiti minimi specifici:

Requisiti strutturali: Le strutture afferenti al Master devono essere dotate di specifiche capacità scientifiche e culturali ed essere in grado di consentire lo svolgimento delle attività clinico-assistenziali relative almeno ai settori scientifico disciplinari compresi nelle attività caratterizzanti specifiche. Nella rete formativa devono essere presenti e accreditate con il SSN le strutture assistenziali della rete di terapia del dolore: Ambulatorio di terapia antalgica, Centri di Terapia del Dolore in possesso dei requisiti comma 3 art. 5 legge n. 38/2011 accreditati dal SSN o in via transitoria le U.O Complesse di Terapia del Dolore. Gli studenti del Master svolgono le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al Master individuate dal Consiglio del Master ed approvate dalla Facoltà di riferimento.

Requisiti assistenziali: Le strutture specialistiche universitarie e quelle convenzionate, sedi del master, dovranno documentare attività assistenziali nell'ambito della terapia del dolore, in termini di volume minimo della attività assistenziale annuale della rete:

Centri di Terapia del Dolore (in possesso dei requisiti comma 3 art. 5 legge n. 38/2011 accreditati dal SSN e in via transitoria le U.O Complesse di Terapia del Dolore) e ambulatori di TD

Valutazione paziente con dolore cronico, impostazione piano terapeutico follow-up almeno 1000 (Complex regional pain syndromes, Back pain persistent, Failed back syndrome, radicolopatie cervico-dorso-lombari, polineuropatie e mononeuropatie, nevralgie essenziali trigemino, patologie miofasciali (trigger, distonie, fibromialgie);

Trattamenti antalgici invasivi 850;

Monitoraggio e gestione sistemi impiantabili per Neurostimolazione e Neuromodulazione 50;

Applicazione QST o quantitative sensory test 100

Strutture della rete:

Gestione dolore nel fine vita 100

Accesso al Master

Possono essere iscritti al Master di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore medici specialisti di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 15 marzo 2010, n. 38, con documentata formazione in terapia del dolore, in possesso di certificazione di:

conoscenza delle basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; delle caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici nonché le procedure antalgiche extrafarmacologiche

partecipazione a valutazioni algologia in pazienti con dolore di origini diverse

esecuzione di almeno:

25 peridurali

10 accessi spinali per neuro modulazione

10 blocchi nervosi periferici

conoscenza delle tossicità farmacologiche e pratica nel trattamento di pazienti con sospetta intossicazione

gestione emergenza in almeno 30 pazienti

La documentata formazione in terapia del dolore deve essere comprovata da un Diploma di Specializzazione che preveda le attività sovraindicate o certificata dal responsabile di un Centro di Terapia del Dolore in possesso dei requisiti comma 3 art. 5 legge n. 38/2011 accreditato col SSN o in via transitoria da una U.O Complessa di Terapia del Dolore accreditata con il SSN.

Organizzazione didattica

Il corso di Master ha la durata di 12 mesi (pari a 60 CFU, 1500 ore di lavoro complessivo dello studente). La struttura didattica delibera all'inizio del corso le nozioni teoriche e pratiche acquisibili con i suddetti 60 CFU e ne propone un elenco dettagliato per i discenti.

Per l'espletamento del corso ed il raggiungimento degli obiettivi gli studenti del Master svolgono la loro attività pratica negli ambulatori e centri di Terapia del Dolore, nelle degenze delle strutture definite negli allegati.

La formazione teorica, pari a 30 CFU (750 *ore)*, prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico. La distribuzione di CFU all'interno di ogni singolo ambito disciplinare è stabilito dal Collegio dei Docenti. L'avvenuta frequenza del discente è riportata a cura del docente del corso su apposito registro.

La formazione pratica, pari a 30 CFU (750 *ore)*, prevede lo svolgimento delle attività riportate nella normativa sui requisiti minimi specifici di idoneità del master. Ogni atto pratico è seguito e certificato in apposito libretto/diario da un docente della struttura assistenziale nella quale viene svolta l'attività. È responsabilità del Direttore del master la verifica dell'espletamento di tutte le attività pratiche previste dalla normativa in merito. Il libretto diario e l'elenco delle attività pratiche in esso contenute sono parte integrante della certificazione di Master.

Titolo finale

Al termine del corso si consegue il «Master Universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore» istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999.

L'elenco delle nozioni teoriche e pratiche deliberate dal Consiglio della struttura didattica fa parte integrante del curriculum di studi svolti che verrà consegnato allo studente alla fine del corso, unitamente al libretto diario contenente l'elenco delle capacità acquisite ed alla valutazione della prova finale.

Ordinamento didattico

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di Base	Discipline generali per la formazione in Terapia del dolore	BIO/14 Farmacologia MED/06 Oncologia Medica MED/09 Medicina interna MED/26 Neurologia M-PSI/01 Psicologia Generale		**9**
Caratterizzanti	Discipline specifiche	MED/41 Anestesiologia		**5**
Affini o integrative	Basi culturali e bioetica	M-STO/04 (Antropologia) IUS/17 (Diritto)		2
	Discipline medico- chirurgiche	MED/33 Malattie apparato locomotore MED/34 Medicina fisica e riabilitativa MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche		4
	Area delle Scienze psico-sociali	M-PSI/08 Psicologia Clinica M-PED/01 Pedagogia Generale Sociale M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale SPS/08 Sociologia dei processi Culturali e Comunicativi		**5**
Attività di tirocinio Pratico	Almeno il 70% della tipologia specifica, elettive e altre	**nelle strutture di sede o convenzionate presenti nella rete formativa del Master**		**30**
A scelta dello studente				**1**
Altre		Conoscenze linguistiche,elaborazione statistica dei dati scientifici		1
Per la prova finale				**3**
TOTALE				**60**

12A04290

DECRETO 4 aprile 2012.

Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per medici specialisti.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonché i criteri per l'istituzione di Master in cure palliative e nella terapia del dolore;

Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 120 CFU», predisposto dal Gruppo di lavoro costituito con D.D. 22 ottobre 2010, per l'acquisizione di conoscenze e competenze altamente approfondite e specialistiche nel campo delle cure palliative da parte dei medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della suindicata legge n. 38 e indicate nel successivo accordo previsto dallo stesso art. 5, comma 2;

Ritenuto opportuno predisporre per gli Atenei idonei criteri per la istituzione di un Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione, relativo a maggiori e più specialistici approfondimenti in materia di cure palliative per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della citata legge, n. 38, e indicate nel successivo accordo previsto dallo stesso art. 5, comma 2;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Cure palliative» per medici che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e indicate nel successivo accordo previsto dallo stesso art. 5, comma 2.

Art. 2.

A decorrere dall'a.a. 2011/2012 le Università possono istituire il corso di Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per medici che abbiano conseguito le specializzazioni indicate all'art. 5, comma 2, della legge di cui all'art. 1 e nel successivo accordo previsto dallo stesso art. 5, comma 2, nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il Master universitario di Alta Formazione e qualificazione in «Cure palliative» titolo accademico qualificante personale competente nelle cure palliative che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

ALLEGATO

MASTER UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE PALLIATIVE

PER MEDICI

Il Master di alta formazione e qualificazione in cure palliative è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999, al fine di formare figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nell'ambito delle cure palliative (comma 2 e 3, art. 5) che possano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative (comma 3, art. 8).

Il Master opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività pratiche.

Il Master è istituito dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia che abbiano esperienza di formazione in cure palliative, avendo attivi da almeno tre anni consecutivi master o corsi di alta formazione o percorsi elettivi di scuole di specializzazione o altri corsi di formazione post-laurea nell'ambito delle cure palliative. Dette Facoltà devono garantire lo svolgimento di attività cliniche in cure palliative in strutture autonome o attraverso convenzioni, attive da almeno tre anni, con uno o più Hospice purché accreditati dal SSN.

Il Master può essere istituito ed attivato anche in collaborazione con Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa o di altre Università, purché dotate degli standard e dei requisiti di seguito indicati, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento del master stesso.

I percorsi didattici sono articolati in attività formative e relativi CFU ripartiti analogamente a quanto disposto per le scuole di specializzazione di area sanitaria (art. 2 del decreto ministeriale 1° agosto 2005: Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria). Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che prevedono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e apprendimento individuale.

Il corpo docente del Master, costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari, da personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa del master, e da esperti esterni (docenti a contratto), è nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio del Master. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti. La direzione del Master è affidata ad un docente universitario di uno dei settori compresi nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti.

La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei giudizi dei docenti-tutori. Per il conseguimento del titolo il medico in formazione deve aver acquisito 120 CFU complessivi articolati in due anni di corso.

Profilo di apprendimento

Il Master si propone di formare medici idonei ad operare nell'ambito della rete di cure palliative, fornendo conoscenze teoriche e competenze nel campo della cura del paziente in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal controllo dei sintomi alla gestione della equipe assistenziale e dei percorsi di cura.

I discenti del Master devono acquisire competenze in campo fisiopatologico e farmacologico, nella diagnostica e nella clinica delle complicanze e dei sintomi prevalenti in fase terminale, negli aspetti etici e psicologici, acquisendo, al termine del corso, autonoma capacità clinica nello specifico settore.

Obiettivi formativi qualificanti

Obiettivi formativi di base sono: la conoscenza della fisiopatologia del dolore; le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie per la diagnosi ed il trattamento delle complicanze e dei sintomi in fase avanzata; l'apprendimento delle metodiche di valutazione di qualità della vita; la conoscenza dei bisogni di salute degli individui e delle loro famiglie, e della appropriatezza e dell'efficacia degli interventi assistenziali; la conoscenza delle principali tecniche della comunicazione interpersonale; la conoscenza e la acquisizione dei principi dell'etica medica e della bioetica clinica.

Obiettivi formativi caratterizzanti: il discente deve acquisire capacità metodologiche attinenti alla logica clinica, alle strategie decisionali, al management del paziente, che garantiscano un approccio globale e unitario (olistico) alla soluzione dei problemi clinici e assistenziali dei pazienti.

Deve inoltre avere acquisito specifiche competenze nei settori della:

valutazione e trattamento dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva;

pianificazione e gestione dell'assistenza al malato terminale ed alla sua famiglia;

interazione con i servizi socio-sanitari pubblici e del privato esistenti nel territorio;

lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale;

comunicazione con malati in fase terminale e con il nucleo familiare;

Obiettivi formativi affini o integrativi: il discente deve inoltre maturare competenze nella:

acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di accompagnamento al fine vita e di supporto al lutto;

acquisizione di conoscenze del nursing in cure palliative residenziali e domiciliari;

acquisizione dei principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;

conoscenza dei principi di antropologia applicabili alle situazioni di terminalità;

conoscenza del management sanitario, dell'organizzazione del lavoro e dell'economia sanitaria;

valutazione e gestione della sofferenza psicologica e della dimensione spirituale in fine vita;

conoscenza delle possibilità di supporto fisioterapico e delle terapie complementari;

capacità ed esperienza di integrazione con il volontariato;

Attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche del master sono:

la interpretazione fisiopatologica delle manifestazioni cliniche in almeno 50 pazienti;

la scelta della terapia antalgica in almeno 50 casi, interagendo con la rete della terapia del dolore;

la scelta terapeutica per il controllo dei principali sintomi della fase terminale in almeno 50 casi;

lo svolgimento di colloqui informativi con i pazienti e/o loro congiunti in almeno 50 casi,

la scelta dell'approccio terapeutico in situazioni di criticità o di acuzie (emorragie, disturbi metabolici, compressioni, ecc.) in almeno 50 pazienti in varie fasi di malattia.

Definizione degli standard e dei requisiti minimi

Per raggiungere gli obiettivi formativi elencati, le strutture concorrenti alla formazione in Cure Palliative devono rispondere a standard generali e specifici ed a requisiti minimi, in analogia a quanto previsto dal decreto ministeriale 29 marzo 2006 per le scuole di specializzazione.

Standard generali: le strutture di sede del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, devono corrispondere agli standard generali definiti nell'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione).

Standard specifici: le strutture di sede o convenzionate (hospice), dove si svolgono le attività cliniche di cure palliative, devono garantire le attività di degenza ordinaria, con una dotazione minima di 10 letti, e le attività ambulatoriali (standard strutturali) in cure palliative, devono essere dotate di personale medico, infermieristico e amministrativo (standard organizzativi), e devono garantire almeno 70 ricoveri ordinari e 50 accessi ambulatoriali/day-hospice all'anno (standard assistenziali) di pazienti in fase avanzata/terminale.

Requisiti generali di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, deve corrispondere ai requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione). In particolare, per quanto riguarda docenti e tutor, il master deve disporre di personale docente specifico:

Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno uno afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'am-

bito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti, in numero non inferiore al 50% dei docenti della scuola

Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico - formativa documentata e con servizio di almeno 5 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 50% del corpo docente - inquadrato a contratto).

Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 30% del corpo docente); quest'ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari.

Requisiti specifici di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master deve possedere i seguenti requisiti minimi specifici:

Requisiti strutturali: Le strutture afferenti al Master devono essere dotate di specifiche capacità scientifiche e culturali ed essere in grado di svolgere le attività clinico-assistenziali relative almeno ai settori scientifico disciplinari compresi nelle attività caratterizzanti specifiche. Nella rete formativa devono essere presenti strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e domiciliari con documentata attività palliativa e inserite nella rete assistenziale delle cure palliative.

Gli studenti del Master svolgono le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al Master individuate dal Consiglio del Master ed approvate dalla Facoltà di riferimento.

Requisiti assistenziali: Le strutture specialistiche universitarie e convenzionate sedi del master devono documentare attività assistenziali nell'ambito delle cure palliative, sia in termini di ricoveri annui (standard specifici assistenziali: vedi standard specifici), sia in termini di volume minimo della attività assistenziale annuale della rete:

interpretazione fisiopatologica delle manifestazioni cliniche: almeno 150

scelta della terapia antalgica: almeno 150

scelta terapeutica per il controllo dei principali sintomi: almeno 150

colloqui informativi con i pazienti e/o loro congiunti: almeno 150

approccio terapeutico in situazioni di criticità o di acuzie: almeno 150

Requisiti «formativi»: Le Facoltà di Medicina e Chirurgia accreditate come sedi del Master devono avere esperienza di formazione in cure palliative, avendo attivi da almeno tre anni consecutivi master o corsi di alta formazione o percorsi elettivi di scuole di specializzazione o altri corsi di formazione post-laurea nell'ambito delle cure palliative.

Accesso al master

Possono essere iscritti al Master di alta formazione e qualificazione in cure palliative specialisti nelle discipline di cui all'art. 5, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38. Per l'ammissione al master, oltre alla valutazione del curriculum, è previsto un colloquio preliminare per valutare la preparazione dello studente anche al fine di eventuali riduzioni dei CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Abbreviazioni di corso

Il Consiglio dei Docenti del master può decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, fino ad un massimo di 60 CFU relativi alle attività professionalizzanti, ai seguenti candidati:

medici con documentata esperienza almeno quinquennale e/o con responsabilità apicale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore presso strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e/o domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure palliative,

specialisti nelle discipline di cui all'art. 5, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, che abbiano svolto nel corso delle scuole di specializzazione attivate presso le Facoltà accreditate per il master in oggetto, un documentato percorso elettivo in cure palliative (CFU 45) e tesi specifica (15 CFU di prova finale),

medici in possesso di master universitario in medicina/cure palliative con documentata attività professionalizzante.

Organizzazione didattica

Il corso del master ha la durata di 24 mesi (pari a 120 CFU, 3000 ore complessive di impegno da parte dello studente). Per l'espletamento del corso ed il raggiungimento degli obiettivi gli studenti svolgono la loro attività pratica negli ambulatori e nei reparti di degenza ordinaria delle strutture didattiche del Master e nelle attività di assistenza domiciliare.

La formazione teorica, pari a 60 CFU (1500 *ore)*, prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico. La distribuzione di CFU all'interno di ogni singolo ambito disciplinare è stabilito dal Collegio dei Docenti. La avvenuta frequenza del discente è riportata a cura del docente del corso su apposito registro.

La formazione pratica, pari a 60 CFU (1500 *ore)*, prevede lo svolgimento delle attività riportate nella normativa sui requisiti minimi specifici di idoneità del master. Ogni attività pratica è seguito e certificato in apposito libretto/diario da un docente della struttura assistenziale nella quale viene svolta la attività. È responsabilità del Direttore del master la verifica dell'espletamento di tutte le attività pratiche previste dalla normativa in merito. Il libretto diario e l'elenco delle attività pratiche in esso contenute è parte integrante della certificazione del Master.

La struttura didattica delibera all'inizio del corso le nozioni teoriche e pratiche acquisibili con i suindicati 120 CFU ne propone un elenco dettagliato per i discenti.

Titolo finale

Al termine del corso si consegue il «Master Universitario di alta formazione e qualificazione in cure palliative» istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999.

L'elenco delle nozioni teoriche e pratiche deliberate dal consiglio della struttura didattica fa parte integrante del curriculum di studi svolti che verrà consegnato allo studente alla fine del corso, assieme al libretto diario contenente l'elenco delle capacità professionali acquisite ed alla valutazione della prova finale.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di Base	Discipline generali per la formazione in medicina palliativa	BIO/14 Farmacologia MED/09 Medicina interna MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia M-PSI/08 Psicologia Clinica		**5**
Caratterizzanti	Discipline specifiche	MED/06 Oncologia Medica MED/09 Medicina interna MED/15 Malattie del sangue MED/26 Neurologia MED/41 Anestesiologia	25	
	Scienze umane	MED/25 Psichiatria MED/43 Medicina legale M-PSI/08 Psicologia Clinica	10	**35**
Affini o integrative	Basi culturali e bioetica	BIO/08 Antropologia MED/02 Storia della medicina MED/43 Medicina legale		
	Discipline medico- chirurgiche	MED/10 Malattie apparato respiratorio MED/11 Malattie apparato cardiovascolare MED/12 Gastroenterologia MED/13 Endocrinologia MED/18 Chirurgia Generale MED/33 Malattie apparato locomotore MED/34 Medicina fisica e riabilitativa MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche MED/49 Scienze Dietetiche Applicate		
	Sanità pubblica, management sanitario	MED/42 Igiene generale e applicata MED/44 Medicina del lavoro		**7**
Elettive	Patologie specifiche	MED/06 Oncologia Medica MED/10 Malattie apparato respiratorio MED/11 Malattie apparato cardiovascolare MED/15 Malattie del sangue MED/17 Malattie infettive MED/26 Neurologia MED/34 Medicina fisica e riabilitativa		**5**
Attività di tirocinio professionalizzanti	Almeno il 70% della tipologia specifica, elettive e altre	**nelle strutture di sede o convenzionate presenti nella rete formativa del Master**		**60**
Per la prova finale				**5**
Altre	Lingua inglese Informatica			**3**
TOTALE				**120**

12A04291

DECRETO 4 aprile 2012.

Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore e cure palliative pediatriche» per medici pediatri.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonché i criteri per l'istituzione di Master in cure palliative e nella terapia del dolore;

Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 120 CFU» predisposto dal Gruppo di lavoro, di cui al D.D. 22 ottobre 2010, riservato ai medici in possesso di diploma di specializzazione in Pediatria per l'acquisizione di conoscenze e competenze altamente approfondite e specialistiche nel campo della terapia del dolore e cure palliative pediatriche;

Ritenuto opportuno predisporre per gli Atenei idonei criteri per la istituzione di un Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per medici pediatri relativo a maggiori e più specialistici approfondimenti in materia terapia del dolore e di cure palliative pediatriche;

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione, per medici pediatri, in «Terapia del dolore e Cure palliative pediatriche».

Art. 2.

A decorrere dall'a.a. 2011/2012 le Università possono istituire il corso di Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione per medici in possesso di diploma di specializzazione in Pediatria nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il Master universitario in «Terapia del dolore e Cure palliative pediatriche» titolo accademico qualificante personale competente nella terapia del dolore e nelle cure palliative pediatriche, che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative e per la terapia del dolore.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

ALLEGATO

MASTER UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

Il Master di alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010 , n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999, al fine di formare figure professionali con specifiche competenze ed esperienza in terapia del dolore e cure palliative in ambito pediatrico (comma 2 e 3, art. 5), che possano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche (comma 3, art. 8).

Il Master opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti.

Il Master è istituito dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, che abbiano strutturato, da almeno tre anni consecutivi, percorsi specifici di formazione sulla terapia del dolore e le cure palliative pediatriche, all'interno del corso della Scuola di Specializzazione in Pediatria e Anestesia e abbiano esperienza di alta formazione o altri corsi di formazione post-laurea nell'ambito della terapia del dolore e le cure palliative rivolte al paziente pediatrico. Le Facoltà devono garantire lo svolgimento di attività cliniche in terapia del dolore e cure palliative pediatriche, presso le strutture/ istituzioni/organizzazioni che costituiscono la rete regionale di Terapia del dolore e CP pediatriche (Centro Regionale, ospedali, Hospice pediatrico, territorio) o presso strutture accreditate dal SSN, che operano in convenzione da almeno tre anni con la rete pediatrica.

Il Master può essere istituito ed attivato anche in collaborazione con Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa o di altre Università, purché dotate degli standard e dei requisiti di seguito indicati, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa del master, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento del master stesso.

I percorsi didattici sono articolati in attività formative e relativi CFU ripartiti analogamente a quanto disposto per le scuole di specializzazione di area sanitaria (art. 2 del decreto ministeriale 1° agosto 2005: Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria). Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che prevedono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e apprendimento individuale.

Il corpo docente del Master, costituito da professori di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari, da personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa del master, e da esperti esterni (docenti a contratto), è nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio del Master. Il corpo docente comprende almeno un docente universitario afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti. La direzione del Master è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti.

La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei giudizi dei docenti-tutori. Per il conseguimento del titolo il medico in formazione deve aver acquisito 120 CFU complessivi articolati in due di anni di corso.

Profilo di apprendimento

Il Master si propone di formare medici idonei ad operare nell'ambito della rete del dolore e delle cure palliative pediatriche, fornendo conoscenze teoriche, competenze ed abilità nella diagnosi e terapia del dolore e nella gestione delle diverse problematiche (cliniche, psicologiche, sociali, etiche, di crescita, spirituali, organizzative, formative, di ricerca) connesse con la malattia inguaribile e/o terminale nel neonato, bambino e adolescente.

Obiettivi formativi qualificanti

a) di competenza clinica

Conoscere la fisiopatologia, le metodiche di valutazione e trattamento del dolore acuto, procedurale e cronico nel bambino;

Acquisire competenze ed abilità nella diagnosi e nella gestione delle diverse problematiche connesse con la malattia cronica e/o terminale (oncologica, neurologica, cardiologica, metabolica …);

Acquisire i concetti di cronicità e terminalità in ambito pediatrico;

Saper applicare un approccio terapeutico globale alla sofferenza del bambino e della sua famiglia;

Conoscere ed acquisire le tecniche di palliazione per il bambino con patologia cronica e in stato di terminalità, sia in ambito ospedaliero che domiciliare;

Conoscere le problematiche legislative e medico-legali delle cure rivolte ad un bambino con patologia cronica e/o irreversibile.

b) di competenza etica e psicologica

Conoscere le problematiche e le tecniche inerenti la comunicazione e relazione con il bambino malato;

Acquisire competenza nella gestione non farmacologica dei sintomi;

Acquisire abilità nel sostegno psicologico al bambino ed ai suoi ai familiari;

Conoscere i principali temi del dibattito etico nelle cure palliative pediatriche;

Acquisire competenze ed abilità per promuovere atteggiamenti etici e comportamenti organizzativi orientati alla maggior umanizzazione dei servizi e dell'assistenza nel rispetto dei diritti del bambino malato.

c) di competenza metodologica

Saper individuare e definire la priorità tra i problemi del bambino e dei familiari;

Saper formulare obiettivi assistenziali raggiungibili e condivisi dal bambino e dai familiari;

Saper progettare in maniera congiunta tra tutti gli operatori di piani assistenziali personalizzati, secondo i criteri del lavoro di équipe;

Saper valutare l'efficacia dell'intervento assistenziale, degli aspetti gestionali, organizzativi e dei costi;

Acquisire capacità di gestione del «no profit» e di collaborazione con il volontariato

d) di ricerca e didattica

Saper impostare e condurre un progetto di ricerca clinico, di base o valutativo dei servizi;

Saper individuare i criteri costruttivi di una rete di dati, condivisa tra strutture diverse;

Acquisire competenze gestionali ed abilità per la supervisione e la formazione di personale sanitario e non, e per il mantenimento di una formazione permanente.

Attività pratiche obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche del master sono:

Diagnosi del dolore nelle diverse età pediatriche (10 neonati, 20 bambini, 10 adolescenti);

Valutazione del dolore nelle diverse età pediatriche e nei bambini con handicap cognitivo e/o neuromotorio almeno 40 bambini: il campione dovrà contenere pazienti rappresentativi delle diverse età pediatriche);

Impostazione di un programma terapeutico (F e *NF)* di gestione del dolore acuto (PS pediatrico-postoperatorio, traumatico) almeno 30 bambini: il campione dovrà contenere pazienti rappresentativi delle diverse età pediatriche);

Impostazione di un programma terapeutico (F e *NF)* di gestione del dolore cronico/ricorrente (oncologico, reumatico, di accompagnamento a patologie rare, cefalea DAR, dolore intercostale, ADSR, fibromi algia …) almeno 30 bambini: il campione dovrà contenere pazienti rappresentativi delle diverse età pediatriche);

Presa in carico di pazienti delle diverse età pediatriche con malattia oncologica inguaribile (dalla comunicazione della diagnosi alla comunicazione, organizzazione della rete sul caso, domiciliazione, coordinazione della presa in carico interdisciplinare da parte dell'equipe di tutta la famiglia e gestione della eventuale terminalità e del lutto): almeno 10 bambini;

Presa in carico di pazienti delle diverse età pediatriche con malattia inguaribile non oncologica (dalla comunicazione della diagnosi alla comunicazione, organizzazione della rete sul caso, domiciliazione, coordinazione della presa in carico interdisciplinare da parte dell'equipe di tutta la famiglia e gestione della eventuale terminalità e del lutto): almeno 10 bambini;

Lo svolgimento di colloqui informativi/supporto con la rete familiare allargata e con la rete sociale (amici, compagni di scuola, insegnanti …): almeno 20 casi.

Definizione degli standard e dei requisiti minimi

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui sopra, le strutture concorrenti alla formazione in Cure Palliative devono rispondere a standard generali e specifici ed a requisiti minimi, in analogia a quanto previsto dal decreto ministeriale 29 marzo 2006 per le scuole di specializzazio-

ne (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione).

Standard generali: le strutture di sede del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, devono corrispondere agli standard generali e specifici definiti nell'allegato 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione).

Standard specifici: le strutture di sede o convenzionate dove si svolgono le attività cliniche di terapia del dolore e di cure palliative pediatriche, devono garantire le attività di degenza ordinaria, e le attività ambulatoriali di terapia del dolore e CP rivolte al paziente pediatrico (standard strutturali), devono essere dotate di personale medico, infermieristico e amministrativo specifico (standard organizzativi), e devono garantire almeno 30 ricoveri ordinari e 30 accessi ambulatoriali/day-hospice all'anno (standard assistenziali) di pazienti pediatrici di diversa età (neonato, bambino, adolescente) e di diversa patologia (tutto l'ambito della patologia pediatrica).

Requisiti generali di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master, in analogia alle scuole di specializzazione di area medica, deve corrispondere ai requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2006 (Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione). In particolare, per quanto riguarda docenti e tutor, il master deve disporre di personale docente specifico:

Docenti universitari: professori e ricercatori, di cui almeno un docente universitario di ruolo afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti, in numero non inferiore al 50% dei docenti della scuola.

Docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico - formativa documentata e con servizio di almeno 5 anni presso strutture specialistiche accreditate/convenzionate inserite nella rete formativa, (in numero massimo del 50% del corpo docente - inquadrato a contratto).

Docenti a contratto: esperti del settore scientifico disciplinare (in numero massimo del 30% del corpo docente); questi ultimi possono essere chiamati solo in caso di mancanza di docenti universitari.

Requisiti specifici di idoneità della rete formativa: la rete formativa del master deve possedere i seguenti requisiti minimi specifici:

Requisiti strutturali: Le strutture afferenti al Master devono essere dotate di specifiche capacità scientifiche e culturali ed essere in grado di svolgere le attività clinico-assistenziali relative almeno ai settori scientifico disciplinari compresi nelle attività caratterizzanti specifiche. La rete formativa deve integrarsi con la rete regionale di terapia del dolore e CP pediatriche, interagire con i diversi anelli della rete regionale (Centro di riferimento, territorio, Hospice pediatrico, ospedale). Gli studenti del Master svolgono le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al Master individuate dal Consiglio del Master ed approvate dalla Facoltà di riferimento.

Requisiti assistenziali: Le strutture specialistiche universitarie e convenzionate, sedi del Master, dovranno documentare attività assistenziali nell'ambito della terapia del dolore e delle CP pediatriche sia in termini di ricoveri annui, sia in termini di volume minimo della attività assistenziale annuale della rete.

Requisiti formativi: Le Facoltà di Medicina e Chirurgia accreditate come sedi del Master dovranno avere esperienza di formazione in terapia del dolore e cure palliative pediatriche per la presenza nel corpo docente di esperti della materia.

Accesso al Master

Al Master di alta formazione e qualificazione in cure palliative possono accedere i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso: della specializzazione in Pediatria o della Specializzazione in Anestesia e con specifica formazione ed esperienza in pediatria.

Il Consiglio dei Docenti del Master può decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, fino ad un massimo di 60 CFU relativi alle attività professionalizzanti, ai medici specialisti in Pediatria, che abbiano svolto nel corso della scuola di specializzazione attivata presso le Facoltà accreditate per il Master in oggetto, un documentato percorso elettivo in medicina/cure palliative pediatriche (CFU 45) e tesi specifica (15 CFU di prova finale).

Per l'ammissione al Master, oltre alla valutazione del curriculum, è previsto un colloquio preliminare per valutare la preparazione dello studente anche al fine di eventuali riduzioni dei CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Organizzazione didattica

Il corso del master ha la durata di 24 mesi (pari a 120 CFU pari a 3000 ore complessive di apprendimento). Per l'espletamento del corso ed il raggiungimento degli obiettivi gli studenti svolgono la loro attività professionalizzante negli ambulatori e nei reparti di degenza ordinaria delle strutture didattiche del Master e nelle attività di assistenza domiciliare.

La formazione teorica, pari a 60 CFU (1500 ore di apprendimento), prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico. La distribuzione di CFU all'interno di ogni singolo ambito disciplinare è stabilito dal Collegio dei docenti. La avvenuta frequenza del discente è riportata a cura del docente del corso su apposito registro.

La struttura didattica delibera all'inizio del corso le nozioni teoriche e scientifiche acquisibili con suddetti 60 CFU e ne propone un elenco dettagliato per i discenti.

La formazione pratica, pari a 60 CFU (1500 *ore)*, prevede lo svolgimento delle attività riportate nella normativa sui requisiti minimi specifici di idoneità del Master. Ogni attività pratica è certificata in apposito libretto/diario da un docente della struttura assistenziale nella quale viene svolta. È responsabilità del Direttore del Master la verifica dell'espletamento di tutte le attività pratiche previste dalla normativa in merito. Il libretto/diario e l'elenco delle attività pratiche in esso contenute è parte integrante della certificazione del Master.

Titolo finale

Al termine del Corso si consegue il «Master Universitario di alta formazione e qualificazione in terapia del dolore e cure palliative nel neonato, bambino ed adolescente» [istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010 , n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999].

L'elenco delle nozioni teoriche e pratiche deliberate dal Consiglio della struttura didattica fa parte integrante del curriculum di studi svolti che verrà consegnato allo studente alla fine del corso, unitamente al libretto/diario contenente l'elenco delle competenze acquisite ed alla valutazione della prova finale.

ORDINAMENTO DIDATTICO

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di Base	Discipline generali medicina palliativa	BIO/14 Farmacologia MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia M-PSI/08 Psicologia Clinica		5
Caratterizzanti	Discipline specifiche	MED/06 Oncologia Medica MED/15 Malattie del sangue MED/38 Pediatria generale e specialistica MED/41 Anestesiologia	26	
	Scienze umane	MED/43 Medicina legale M-PSI/08 Psicologia Clinica	9	35
Affini o integrative	Basi culturali e bioetica	BIO/08 Antropologia MED/02 Storia della medicina MED/43 Medicina legale		
	Discipline medico-chirurgiche	MED/20 Chirurgia Pediatrica MED/25 Psichiatria MED/33 Malattie apparato locomotore MED/34 Medicina fisica e riabilitativa MED/45 Scienze infermieristiche generali e cliniche		
	Sanità pubblica, management sanitario	MED/42 Igiene generale e applicata		7

Elettive	Patologie specifiche	MED/10 Malattie apparato respiratorio MED/11 Malattie apparato cardiovascolare MED/26 Neurologia MED/34 Medicina fisica e riabilitativa MED/17 Malattie infettive		5
Attività di tirocinio	Almeno il 70% della tipologia specifica, elettive e altre	nelle strutture di sede o convenzionate presenti nella rete formativa del Master		60
Per la prova finale				5
Altre	Lingua inglese Informatica			3
TOTALE				120

12A04292

DECRETO 4 aprile 2012.

Istituzione del Master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonché i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore;

Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 60 CFU» predisposto dal gruppo di lavoro, di cui al D.D. 22 ottobre 2010, riservato ai laureati in scienze infermieristiche, scienze infermieristiche pediatriche, fisioterapia e terapia della riabilitazione (180 CFU) per l'acquisizione di conoscenze e competenze nel campo delle cure palliative e terapia del dolore;

Ritenuto opportuno predisporre per gli atenei idonei criteri per la istituzione di un master universitario di I livello relativo ad approfondimenti in materia di cure palliative e terapia del dolore;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore».

Art. 2.

A decorrere dall'A.A. 2011/2012 le università possono istituire il corso di master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore» nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il master universitario di I livello in «Cure palliative e terapia del dolore», titolo accademico qualificante personale competente nelle cure

palliative e nella terapia del dolore che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative e per la terapia del dolore.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

ALLEGATO

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN CURE PALLIATIVE E TERAPIE DEL DOLORE
PER LE PROFESSIONI SANITARIE (INFERMIERI, INFERMIERI PEDIATRICI, FISIOTERAPISTI, TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE)

Il master di I livello in cure palliative e terapia del dolore è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999, al fine di formare figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore e (commi 2 e 3, art. 5) che possano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative e per la terapia del dolore (comma 3, art. 8).

Il master è istituito dalle facoltà di medicina e chirurgia che abbiano esperienza di formazione in cure palliative e terapia del dolore. Dette facoltà devono garantire lo svolgimento di attività cliniche in cure palliative e terapia del dolore in strutture autonome o attraverso convenzioni con strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale. Il master può essere istituito ed attivato anche in collaborazione con facoltà di medicina e chirurgia della stessa o di altre università, purché dotate degli standard e dei requisiti di seguito indicati, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola del master, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento del master stesso.

Il corpo docente del master è costituito da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari e da esperti della materia nominati dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio del master. La direzione del master è affidata ad un docente universitario dei settori scientifico-disciplinari MED/45 - Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche, MED/48 - Scienze infermieristiche tecniche neuropsichiatriche e riabilitative. Qualora non fossero disponibili professori di ruolo appartenenti a tali settori scientifico-disciplinari, la direzione del master è affidata ad un docente universitario di uno dei settori compresi nell'ambito delle discipline delle attività formative caratterizzanti.

Il corso ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per studente ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999.

Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che prevedono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e apprendimento individuale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per il conseguimento del titolo il personale sanitario in formazione deve avere acquisito 60 CFU complessivi.

PROFILO DI APPRENDIMENTO.

Il master è un corso di alta formazione e qualificazione che si propone di formare professionisti sanitari con competenze specifiche nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, in grado di gestire strategie assistenziali globali, interprofessionali e di elevata qualità finalizzate:

alla cura della persona affetta da patologia ad andamento cronico-evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia stessa o di un prolungamento significativo della vita;

alla cura della persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa.

Obiettivi formativi qualificanti.

Obiettivi formativi di base sono: la conoscenza della storia e dei principi delle cure palliative; la conoscenza della fisiopatologia del dolore cronico e delle malattie cronico-evolutive; la conoscenza degli approcci diagnostici e terapeutici del dolore cronico e dei sintomi in fase avanzata di malattia; la conoscenza degli aspetti psicologici e spirituali che caratterizzano le esperienze di dolore cronico e di fine vita; la comprensione dei problemi legali ed etici dell'assistenza in cure palliative e terapia del dolore.

Obiettivi formativi affini o integrativi sono: la conoscenza del processo del morire e dell'accompagnamento al fine vita; l'acquisizione di competenze e strumenti per il lavoro di equipe; la conoscenza degli assetti organizzativi della rete di cure palliative e terapia del dolore.

Obiettivi formativi caratterizzanti per infermieri/infermieri pediatrici: gli infermieri/infermieri pediatrici devono approfondire le competenze acquisite nel corso di laurea di I livello per conseguire un alto grado di padronanza dell'agire professionale al fine di garantire elevati livelli di qualità assistenziale a pazienti adulti/ in età evolutiva (neonato - bambino - adolescente) con malattie cronico evolutive e/o con dolore cronico, nel rispetto della loro dignità e della loro autonomia.

Nell'ambito del suo specifico ruolo l'infermiere/infermiere pediatrico deve progredire nelle:

competenze comunicativo-relazionali finalizzate: alla comunicazione efficace con paziente, famiglia ed equipe; al rispetto per la dignità e la volontà del paziente; al rispetto per le diversità individuali, culturali e spirituali di pazienti e famiglie; allo sviluppo della continuità delle cure in contesti sanitari dinamici e complessi;

competenze cliniche finalizzate: alla valutazione dei bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali, all'utilizzo di specifici strumenti di valutazione del dolore acuto e cronico e della qualità di vita; alla gestione assistenziale del dolore cronico e dei sintomi delle malattie cronico-evolutive; alla informazione ed educazione terapeutica del paziente e della sua famiglia; alla valutazione dell'impatto delle terapie tradizionali e complementari per il controllo dei sintomi; all'applicazione delle norme di buona pratica clinica; al rispetto dei principi etici e legali nella gestione delle complesse situazione del fine vita e del dolore cronico;

competenze psicosociali finalizzate: all'attivazione di risorse interne ed esterne al paziente e alla sua famiglia; al supporto a pazienti, famiglie e colleghi nella sofferenza e nel lutto;

capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari;

capacità di gestire le questioni etiche connesse alfine vita e al dolore cronico.

Obiettivi formativi caratterizzanti per fisioterapisti/terapisti occupazionali: i fisioterapisti/terapisti occupazionali devono approfondire le competenze acquisite nel corso di laurea di I livello per conseguire un alto grado di padronanza dell'agire professionale al fine di garantire interventi riabilitativi/di terapia occupazionale di qualità a pazienti adulti/ in età evolutive con malattie cronico evolutive o con dolore cronico, nel rispetto della loro dignità e della loro autonomia.

Nell'ambito del suo specifico ruolo il fisioterapista/terapista occupazionale deve progredire nelle:

competenze comunicativo-relazionali finalizzate: a gestire efficacemente la comunicazione e la relazione con il paziente, la famiglia, l'equipe; al rispetto per la dignità e la volontà del paziente; al rispetto per le diversità individuali, culturali e spirituali di pazienti e famiglie; lo sviluppo della continuità delle cure in contesti sanitari dinamici e complessi;

competenze cliniche finalizzate: ad individuare e verificare la significatività dell'intervento riabilitativo/occupazionale nel paziente con malattie ad andamento cronico evolutivo e nel paziente con dolore cronico; a sviluppare progetti riabilitativi/occupazionali che tengano conto di come controllare i sintomi specifici della malattia, di come gestire le disabilità, di come garantire qualità di vita e la massima partecipazione sociale, a rispettare i principi etici e legali nella gestione delle complesse situazioni del fine vita e del dolore cronico;

competenze psicosociali finalizzate: a riconoscere e attivare risorse interne ed esterne al paziente e alla sua famiglia; ad ottimizzare le condizioni dell'ambiente di vita;

capacità di lavorare in gruppi multidisciplinari;

capacità di gestire le questioni etiche connesse al fine vita e al dolore cronico.

Le attività di tirocinio obbligatorie che concorrono all'acquisizione delle competenze professionali sono:

la valutazione dei bisogni assistenziali/riabilitativi in almeno 20 pazienti in cure palliative;

la valutazione del dolore cronico in almeno 20 pazienti;

la scelta della strategie assistenziali/riabilitative in almeno 20 pazienti in cure palliative;

la scelta di strategie assistenziali/riabilitative in almeno 10 pazienti con dolore cronico;

la realizzazione di colloqui di sostegno ed informazione con almeno 10 familiari e/o persone significative di pazienti in cure palliative.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD E DEI REQUISITI MINIMI.

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui sopra, le strutture concorrenti alla formazione in cure palliative e terapia del dolore devono possedere i seguenti standard e requisiti minimi:

Standard specifici.

Le strutture di sede o convenzionate dove si svolgono le attività cliniche di cure palliative devono garantire le attività di degenza ordinaria, con una dotazione minima di 10 letti in cure palliative, devono essere dotate di infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, medici palliativisti, anestesisti-rianimatori e personale amministrativo, e devono garantire almeno 70 ricoveri annui di pazienti in fase avanzata/terminale.

Le strutture di sede o convenzionate (centri di terapia del dolore in possesso dei requisiti comma 3, art. 5, legge n. 38/2011 accreditati dal Servizio sanitario nazionale e in via transitoria le U.O. complesse di terapia del dolore) dove si svolgono le attività cliniche di terapia del dolore, devono garantire le attività in regime di degenza ordinaria/day surgery, e le attività ambulatoriali (standard strutturali ambulatori di *TD)* di terapia del dolore, devono essere dotate di personale medico, infermieristico e amministrativo (secondo i requisiti dell'accreditamento delle strutture della rete comma 3, art. 5, legge n. 38/2011), e devono garantire almeno 850 trattamenti invasivi e 2000 accessi ambulatoriali all'anno (standard assistenziali) e la gestione di almeno 100 pazienti in fase avanzata/terminale.

Requisiti generali della rete formativa.

Le facoltà di medicina e chirurgia accreditate come sedi del master devono avere esperienza di formazione in cure palliative e terapia del dolore avendo già attivato master, corsi di alta formazione, o altri corsi di formazione post laurea.

Il corpo docente deve comprendere:

docenti universitari in numero non inferiore al 50% dei docenti delle attività formative caratterizzanti;

docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico formativa documentata e con servizio di almeno 5 anni presso strutture specialistiche accreditate inserite nella rete formativa (in numero massimo del 50% del corpo docente - inquadrato a contratto);

docenti a contratto esperti del settore scientifico disciplinare che possono essere chiamati solo in mancanza di docenti universitari.

Requisiti specifici di idoneità della rete formativa.

Le strutture afferenti al master devono essere dotate di specifiche capacità scientifiche e culturali ed essere in grado di svolgere le attività clinico-assistenziali relative almeno ai settori scientifico disciplinari compresi nelle attività caratterizzanti specifiche.

Nella rete formativa devono essere presenti strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) inserite nella rete delle cure palliative e centri di terapia del dolore (UO complesse sino a pubblicazione dei requisiti per l'accreditamento di *CTD).*

Gli studenti del master svolgono le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al master individuate dal consiglio del master ed approvate dalla facoltà di riferimento.

ACCESSO AL MASTER.

Il master di I livello è riservato agli operatori sanitari in possesso della laurea di primo livello di area sanitaria in infermieristica, infermieristica pediatrica, fisioterapia e terapia occupazionale o titolo equipollente. Per l'ammissione al master, oltre alla valutazione del *curriculum*, è previsto un colloquio preliminare per valutare la preparazione dello studente anche al fine di eventuali riduzioni dei CFU necessari per il conseguimento del titolo.

ABBREVIAZIONI DI CORSO.

Il consiglio dei docenti del master può decidere, sulla base del *curriculum* del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, ai seguenti candidati:

infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, terapisti occupazionali con documentata esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore presso strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e/o domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore;

infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti,terapisti occupazionali che abbiano già conseguito un titolo di master universitario in cure palliative e terapia del dolore.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA.

Il master ha una durata annuale, 60 CFU, 1500 ore di impegno complessivo dello studente.

La formazione teorica, pari a 40 CFU (1000 *ore)*, prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico. La distribuzione di CFU all'interno di ogni singolo ambito disciplinare è stabilito dal collegio dei docenti. La avvenuta frequenza del discente è riportata a cura del docente del corso su apposito registro.

La formazione pratica, pari a 20 CFU (500 *ore)*, prevede lo svolgimento delle attività nelle strutture di sede o convenzionate afferenti al master, riportate nella normativa sui requisiti minimi specifici di idoneità del master. Ogni atto professionalizzante è seguito e certificato in apposito libretto/diario da un docente della struttura assistenziale nella quale viene svolta la attività. È responsabilità del direttore del master la verifica dell'espletamento di tutte le attività professionalizzanti previste dalla normativa in merito. Il libretto diario e l'elenco delle attività professionalizzanti in esso contenute è parte integrante della certificazione di diploma del titolo di master.

Il libretto diario e l'elenco delle attività professionalizzanti in esso contenute sono parte integrante della certificazione di diploma del titolo di master.

TITOLO FINALE.

Al termine del corso si consegue il «master universitario di I livello in cure palliative e terapia del dolore» istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010 , n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999.

L'elenco delle nozioni teoriche e pratiche deliberate dal consiglio della struttura didattica fa parte integrante del *curriculum* di studi svolti che verrà consegnato allo studente alla fine del corso, assieme al libretto diario contenente l'elenco delle capacità professionali acquisite ed alla valutazione della prova finale.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	CFU
Di Base	Discipline generali per la formazione in Cure Palliative e Terapia del dolore	BIO/14 - FARMACOLOGIA CLINICA MED/02 STORIA DELLA MEDICINA MED/04 – PATOLOGIA GENERALE M-DEA\01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE	4
Caratterizzanti	Discipline specifiche	MED/06- ONCOLOGIA MEDICA MED/09- MEDICINA INTERNA MED/15 MALATTIE DEL SANGUE MED/26 NEUROLOGIA MED/38- PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA MED/41- ANESTESIOLOGIA M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA MED\43 – MEDICINA LEGALE	18
	Scienze Infermieristiche e Scienze della riabilitazione	MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE	6
Affini e integrative	Dimensioni sociali ed etiche -------------------------------	MED\43 – MEDICINA LEGALE MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEURO-PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE M-FIL\03 – FILOSOFIA MORALE SPS/08 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI -----------------------------------	6

	Discipline medico-chirurgiche	MED/17 MALATTIE INFETTIVE MED/18 CHIRURGIA GENERALE MED/25 PSICHIATRIA MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILTATIVA	
	Attività di tirocinio	Laboratori delle competenze comunicative e relazionali Tirocini nelle strutture di CP e di Terapia del Dolore di sede o di rete	20
ADE			3
Prova finale			3
TOTALE			60

12A04293

DECRETO 4 aprile 2012.

Istituzione del Master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore» per psicologi.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»;

Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonché i criteri per l'istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore;

Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 60 CFU» predisposto dal gruppo di lavoro, di cui al D.D. 22 ottobre 2010, riservato ai laureati specialistici/ magistrali (rispettivamente 300 CFU e 120 CFU) e ai laureati *ex lege* n. 341/1990 in psicologia per l'acquisizione di approfondite conoscenze e competenze nel campo delle cure palliative e terapia del dolore;

Ritenuto opportuno predisporre per gli atenei idonei criteri per la istituzione di un master universitario di II livello relativo a maggiori approfondimenti in materia di cure palliative e terapia del dolore;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore».

Art. 2.

A decorrere dall'A.A. 2011/2012 le università possono istituire il corso di master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore» nel rispetto dei criteri allegati al presente decreto.

Al termine del corso si consegue il master universitario di II livello in «Cure palliative e terapia del dolore», titolo accademico qualificante personale competente nelle cure palliative e nella terapia del dolore che può svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete delle cure palliative e per la terapia del dolore.

Roma, 4 aprile 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

———

ALLEGATO

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
PER PSICOLOGI

Il master di II livello in cure palliative e terapia del dolore è istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999, al fine di formare Psicologi con specifiche competenze ed esperienza nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore e (commi 2 e 3, art. 5) che possano svolgere attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche e private e nelle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nella rete per le cure palliative e per la terapia del dolore (comma 3, art. 8).

Il master è istituito dalle facoltà di medicina e chirurgia che abbiano esperienza di formazione in cure palliative e terapia del dolore, avendo attivi da almeno tre anni consecutivi master o corsi di alta formazione o percorsi elettivi di scuole di specializzazione o altri corsi di formazione post-laurea nell'ambito delle cure palliative. Dette facoltà devono garantire lo svolgimento di attività cliniche in cure palliative e terapia del dolore in strutture autonome o attraverso convenzioni con strutture accreditate dal Servizio sanitario nazionale, attive da almeno tre anni.

Il master può essere istituito ed attivato anche in collaborazione con facoltà di psicologia e/o medicina e chirurgia delle stesse sedi o di altre università; la facoltà di psicologia deve avere al suo interno un corso di laurea magistrale in psicologia, classe LM-51. Le suindicate facoltà devono essere dotate degli standard e dei requisiti di cui in seguito, oltre alle caratteristiche triennali di cui sopra, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento del master stesso.

Il corpo docente del master, costituito da docenti universitari di ruolo di prima e seconda fascia, da ricercatori universitari, da personale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa del master, e da esperti esterni (docenti a contratto), è nominato dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio del master. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo afferente a ciascuno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti. La direzione del master è affidata ad un docente di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito delle discipline specifiche delle attività formative caratterizzanti di area medica o ad un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinari M-PSI/08 - Psicologia clinica.

Il corso ha una durata complessiva di 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro per studente ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999.

Il corso è strutturato in moduli tematici multidisciplinari che prevedono forme integrate di attività teoriche, esperienze di tirocinio e apprendimento individuale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche nonché dei giudizi dei docenti-tutori.

Per il conseguimento del titolo il personale sanitario in formazione deve avere acquisito 60 CFU complessivi.

PROFILO DI APPRENDIMENTO.

Il master si propone di formare psicologi idonei ad operare nell'ambito della rete di cure palliative e di terapia del dolore, fornendo conoscenze teoriche e competenze specifiche per realizzare interventi psicologici finalizzati a contenere ed elaborare la sofferenza dei vissuti di pazienti, famiglie e operatori sanitari.

Obiettivi formativi qualificanti.

Obiettivi formativi di base sono:

la conoscenza della storia e dei principi delle cure palliative;

le conoscenze dei fondamentali meccanismi eziopatogenetici del dolore e dei sintomi osservabili nelle fasi di fine vita;

le conoscenze delle principali tecniche di valutazione e consulenza per disturbi d'ansia, disturbi depressivi, dolore e delirium;

la conoscenza del razionale impiego delle principali classi di farmaci analgesici e dell'impatto emozionale del loro utilizzo sui pazienti e familiari;

la conoscenza delle componenti della sindrome da burn out che colpisce le persone che esercitano le professioni di aiuto, la comprensione dei problemi legali ed etici dell'assistenza in cure palliative e terapia del dolore.

Obiettivi formativi caratterizzanti: il discente deve aver acquisito competenze specifiche per: il contenimento e l'elaborazione delle sofferenze personali e interpersonali; la creazione di spazi di comunicazione tra paziente, familiari ed équipe; il sostegno e la valorizzazione delle risorse familiari; l'ascolto e l' informazione rispetto alle decisioni da prendere in ordine ai diversi problemi che si presentano durante tutto l'*iter* della malattia; l'aiuto nella fase dell'elaborazione del lutto.

In particolar modo deve acquisire le conoscenze necessarie per realizzare:

la valutazione delle problematiche neuropsicologiche, psicologiche e comportamentali di maggior frequenza nei pazienti in fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva e dei pazienti con dolore cronico, delle loro famiglie e dei caregivers;

il counselling e la psicoterapia individuale, familiare e di gruppo nella rete di cure palliative e di terapia del dolore;

la consulenza, la supervisione ed il supporto al personale di assistenza che opera nella rete di cure palliative e di terapia del dolore;

l' interazione con i servizi socio sanitari pubblici e del privato esistenti nel territorio;

il lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale.

Obiettivi formativi affini o integrativi:

acquisizione dei principi di bioetica applicabili alle situazioni di criticità;

conoscenza dei principi di antropologia applicabili alle situazioni di terminalità;

conoscenza dei principi di prevenzione e cura nella qualità di vita sul lavoro;

conoscenza delle possibilità di supporto fisioterapico e delle terapie complementari;

capacità ed esperienza di integrazione con il volontariato.

Attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche del master sono:

l'utilizzo di specifici strumenti psicometrici in almeno 10 pazienti con malattie cronico evolutive e in almeno 10 con dolore cronico;

la scelta e l'adozione di tecniche psicologiche, di vario orientamento, per alleviare la sofferenza psicologica in almeno 10 pazienti con malattie cronico evolutive e almeno 10 con dolore cronico, interagendo con l'equipe assistenziale;

interventi di counseling ad almeno 10 familiari per la rielaborazione emotiva dei significati, dei vissuti e dei processi legati al lutto;

almeno 10 incontri di gruppo per favorire l'elaborazione ed il controllo delle dinamiche psicologiche ed emotive degli operatori della rete di cure palliative.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD E DEI REQUISITI MINIMI.

Per raggiungere gli obiettivi formativi di cui sopra, le strutture concorrenti alla formazione in cure palliative e terapia del dolore devono possedere i seguenti standard e requisiti minimi:

Standard specifici.

Le strutture di sede o convenzionate dove si svolgono le attività cliniche di cure palliative devono garantire le attività di degenza ordinaria, con una dotazione minima di 10 letti in cure palliative, devono essere dotate di psicologici, medici palliativisti, anestesisti-rianimatori, infermieri e personale amministrativo, e devono garantire almeno 70 ricoveri annui di pazienti in fase avanzata/terminale.

Le strutture di sede o convenzionate (centri di terapia del dolore in possesso dei requisiti comma 3, art. 5, legge n. 38/2011 accreditati dal Servizio sanitario nazionale e in via transitoria le U.O. complesse di terapia del dolore) dove si svolgono le attività cliniche di terapia del dolore, devono garantire le attività in regime di degenza ordinaria/day surgery, e le attività ambulatoriali (standard strutturali ambulatori di *TD)* di terapia del dolore, devono essere dotate di personale medico, infermieristico e amministrativo (secondo i requisiti dell'accreditamento delle strutture della rete comma 3, art. 5, legge n. 38/2011), e devono garantire almeno 850 trattamenti invasivi e 2000 accessi ambulatoriali all'anno (standard assistenziali) e la gestione di almeno 100 pazienti in fase avanzata/terminale.

Requisiti generali della rete formativa.

Le facoltà medicina e chirurgia accreditate come sedi del master devono avere esperienza di formazione in cure palliative e terapia del dolore avendo attivato master, corsi di alta formazione, o altri corsi di formazione post laurea.

Il corpo docente deve comprendere:

docenti universitari in numero non inferiore al 50% dei docenti delle attività formative caratterizzanti;

docenti non universitari in servizio in strutture della rete formativa: personale con esperienza didattico formativa documentata e con servizio di almeno 5 anni presso strutture specialistiche accreditate inserite nella rete formativa (in numero massimo del 50% del corpo docente - inquadrato a contratto);

docenti a contratto esperti del settore scientifico disciplinare che possono essere chiamati solo in mancanza di docenti universitari.

Requisiti specifici di idoneità della rete formativa.

Le strutture afferenti al master devono essere dotate di specifiche capacità scientifiche e culturali ed essere in grado di svolgere le attività clinico-assistenziali relative almeno ai settori scientifico disciplinari compresi nelle attività caratterizzanti specifiche di area medica.

Nella rete formativa devono essere presenti strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) inserite nella rete delle cure palliative e centri di terapia del dolore (UO complesse sino a pubblicazione dei requisiti per l'accreditamento di CTD).

Gli studenti del master svolgono le loro attività di tirocinio pratico presso le strutture afferenti al master individuate dal consiglio del master ed approvate dalla facoltà di riferimento.

ACCESSO AL MASTER.

Possono essere iscritti al master di alta formazione e qualificazione in cure palliative e terapia del dolore le figure professionali di cui al successivo accordo relativo all'art. 5, comma 2 della legge n. 38/2010. Per l'ammissione al master, oltre alla valutazione del *curriculum*, è previsto un colloquio preliminare per valutare la preparazione dello studente anche al fine di eventuali riduzioni dei CFU necessari per il conseguimento del titolo.

ABBREVIAZIONI DI CORSO.

Il consiglio dei docenti del master può decidere, sulla base del curriculum del singolo candidato, una riduzione dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, ai seguenti candidati:

psicologi con documentata esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore presso strutture assistenziali residenziali (tipo hospice) e/o domiciliari, inserite nella rete assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore;

psicologi che abbiano già conseguito un titolo di master universitario in cure palliative e terapia del dolore.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA.

Il master ha una durata complessiva di un anno, 60 CFU, 1500 ore di impegno complessivo per lo studente.

La formazione teorica, pari a 40 CFU (1000 *ore)*, prevede la frequenza ai corsi stabiliti dall'ordinamento didattico. La distribuzione di CFU all'interno di ogni singolo ambito disciplinare è stabilito dal collegio dei docenti. La avvenuta frequenza del discente è riportata a cura del docente del corso su apposito registro.

La formazione pratica (professionalizzante), pari a 20 CFU (500 *ore)*, prevede lo svolgimento delle attività nelle strutture di sede o convenzionate afferenti al master, riportate nella normativa sui requisiti minimi specifici di idoneità del master. Ogni atto professionalizzante è seguito e certificato in apposito libretto/diario da un docente della struttura assistenziale nella quale viene svolta la attività. È responsabilità del direttore del master la verifica dell'espletamento di tutte le attività professionalizzanti previste dalla normativa in merito. Il libretto diario e l'elenco delle attività professionalizzanti in esso contenute è parte integrante della certificazione di diploma del titolo di master.

Il libretto diario e l'elenco delle attività professionalizzanti in esso contenute sono parte integrante della certificazione di diploma del titolo di master.

TITOLO FINALE.

Al termine del corso si consegue il «master universitario di II livello in cure palliative e terapia del dolore» istituito ai sensi del comma 1, art. 8 della legge 15 marzo 2010 , n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e decreto ministeriale n. 509/1999.

L'elenco delle nozioni teoriche e scientifiche deliberate dal consiglio della struttura didattica fa parte integrante del curriculum di studi svolti che verrà consegnato allo studente alla fine del corso, assieme al libretto diario contenente l'elenco delle capacità professionali acquisite ed alla valutazione della prova finale.

ATTIVITÀ FORMATIVE

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico disciplinari	CFU
Di Base	Discipline generali per la formazione in Cure Palliative e Terapia del dolore	BIO/14 Farmacologia MED/02 Storia della Medicina MED/04 – Patologia Generale MED\43 – Medicina legale	4
Caratterizzanti	Discipline specifiche	MED/25 Psichiatria M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/07 Psicologia dinamica M-PSI/08 Psicologia clinica	6
	Discipline specifiche per la formazione in Cure Palliative	MED/06 Oncologia Medica MED/09 Medicina interna MED/15 Malattie del sangue MED 25 Psichiatria MED/26 Neurologia MED/41 Anestesiologia MED/45 Scienze Infermieristiche generali e pediatriche	18
Affini e Integrative	Dimensioni antropologiche ed etiche _________________________ Sanità pubblica, management sanitario	MED/02 Storia della Medicina MED\43 – Medicina legale M-DEA\01 - Discipline Demoetnoantropologiche M-FIL\03 – Filosofia morale ______________________________ MED/42 - Igiene generale e applicata MED/44 - Medicina del lavoro	6

	Attività di tirocinio	Tirocini nelle strutture di CP e di Terapia del Dolore di sede o di rete	20
ADE			3
Prova finale			3
TOTALE			60

12A04294

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento di tutti gli Uffici Giudiziari di Messina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Messina prot. n. 1338/12 del 24 febbraio 2012, con la quale si è comunicata la chiusura degli Uffici Giudiziari della città di Messina nella giornata del 22 febbraio 2012 a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche;

Considerato che alla nota predetta è stata allegata l'ordinanza del sindaco di Messina con la quale è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici per la giornata del 22 febbraio 2012 al fine di scongiurare ogni situazione di pregiudizio alla sicurezza pubblica con probabili ripercussioni sulla tutela pubblica e privata incolumità;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta disciplina;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari della città di Messina nel giorno 22 febbraio 2012 per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 2012

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ZOPPINI

12A04298

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 marzo 2012.

Modifica del decreto 13 gennaio 2012 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 13 gennaio 2012 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 13 gennaio 2012 sono stati erroneamente inseriti i sottoindicati prodotti fitosanitari

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa
10139	PYKOS	02/09/1999	Geofin S.r.l
11749/PPO	FUNGHIFLOR	31/07/2003	Gamma International S.r.l.
13694	DARLEX	24/01/2007	Gamma International S.r.l.

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 13 gennaio 2012;

Decreta:

Si modifica l'allegato al decreto 13 gennaio 2012 nelle seguenti parti:

vengono eliminate le righe relative ai prodotti fitosanitari

N. reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa
10139	PYKOS	02/09/1999	Geofin S.r.l
11749/PPO	FUNGHIFLOR	31/07/2003	Gamma International S.r.l.
13694	DARLEX	24/01/2007	Gamma International S.r.l.

che pertanto sono da ritenersi riammessi al commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A04214

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2012.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salmerino del Trentino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la domanda presentata dall'Associazione troticoltori trentini, con sede in Trento, via Guardini n. 73, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Salmerino del Trentino, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 2985 del 14 febbraio 2012 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione troticoltori trentini, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Salmerino del Trentino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione troticoltori trentini, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Salmerino del Trentino, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Salmerino del Trentino.

Art. 2.

La denominazione Salmerino del Trentino è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Salmerino del Trentino, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. La protezione transitoria decadrà qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non sarà approvato il relativo piano dei controlli, così come previsto dal comma 2, dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: SANNA

12A04220

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2011.

Riconoscimento delle somme spettanti ad alcune regioni finalizzate a benefici per i residenti nelle regioni, province e comuni interessati dalle attività di estrazione in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed, in particolare, l'art. 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010 (registrato alla Corte dei Conti registro 8 – economia e finanze - foglio 210 – 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell'art. 45 legge n. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la Motorizzazione, n. 96887 del 3 dicembre 2010, con la quale comunica la disponibilità a fornire i dati necessari all'iniziativa;

Vista la sentenza del TAR Lazio del 27 luglio 2011 (n.02829/2011 REG.ORD.CAU. – N. 02788/2011 REG. RIC), di sospensione temporanea dell'efficacia dei decreti interministeriali 12 novembre 2010 e 21 febbraio 2011;

Considerato che con pronuncia del 4 ottobre 2011 (N. 04340/2011 REG.PROV.CAU. N. 07036/2011 REG. RIC) il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ed ha respinto l'istanza cautelare del TAR Lazio proposta in primo grado.

Viste le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2011 n. 15990 e del 28 settembre 2011 n. 19339, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto;

Tenuto conto che con la nota 8 settembre 2011 n. 18003 il Ministero dello sviluppo economico indicava la metodologia di calcolo del beneficio pro capite da erogare ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 e che il Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato con nota del 17 ottobre 2011 n. 100750 comunicava in merito di non avere osservazioni da formulare;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle somme

1. Ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, "Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario" i seguenti importi in euro relativi alle regioni:

Piemonte	€	3.847.380
Puglia	€	1.685.236
Calabria	€	501.887
Emilia Romagna	€	293.195
Molise	€	169.337
Marche	€	45.435

Tali importi, ai sensi dello stesso art. 4 sopra citato, sono versati direttamente alle regioni interessate e sono finalizzati a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.

2. Ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, "Procedure applicative del beneficio economico di importo superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario", l'importo in euro relativo alla regione:

Basilicata	€	48.779.628

Tale importo è finalizzato ad un beneficio "pro capite" per maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione e viene erogato attraverso apposita carta elettronica denominata "bonus idrocarburi". L'importo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sopra detto, è al lordo degli oneri di gestione e distribuzione della carta.

Art. 2.

Metodo di calcolo del beneficio pro capite da erogare ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010

1. Il beneficio pro capite da erogare mediante la carta elettronica denominata "bonus idrocarburi" è determinato con decreto del Ministero dello sviluppo economico secondo il metodo di calcolo di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui le richieste di rilascio della carta "bonus idrocarburi" siano uguali o superiori al numero dei patentati per regione comunicato annualmente al 31 dicembre dell'anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione:

$N_{richieste} \geq N_{MIT}$

$$I_{unitario} = \frac{I_{totale\ netto}}{N_{richieste}}$$

Dove:

a) **I** $_{unitario}$ **:** importo per beneficiario da accreditare nella Carta “bonus idrocarburi”;

b) **I** $_{totale\ netto}$ **:** importo derivante dai versamenti, al netto dei costi di cui alla convenzione con Poste Italiane;

c) **N** $_{richieste}$ **:** numero richieste accettate;

d) **N** $_{MIT}$ **:** numero patentati comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione;

3. Nel caso le richieste di rilascio della carta “bonus idrocarburi” siano inferiori al numero dei patentati per regione comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione:

$N_{richieste} < N_{MIT}$

$$I_{unitario} = \frac{I_{totale\ netto}}{N_{richieste}} \leq I_{base} + \frac{1}{3} I_{base}$$

Dove:

a) **I** $_{unitario}$ **:** importo per beneficiario da accreditare nella Carta “bonus idrocarburi”;

b)

$$I_{base} = \frac{I_{totale\ netto}}{N_{MIT}}$$

c) **I** $_{totale\ netto}$: importo derivante dai versamenti, al netto dei costi di cui alla convenzione con Poste Italiane;

d) **N** $_{richieste}$ **:** numero richieste accettate;

e) **N** $_{MIT}$ **:** numero patentati comunicato annualmente al 31 dicembre dell’anno precedente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione;

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la Motorizzazione, fornisce al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari ed in particolare:

a. il numero dei patentati al 31 dicembre dell’anno precedente per le regioni interessate;

b. per la regione interessata alla erogazione della carta “bonus idrocarburi”, tutti i dati necessari per il riscontro con il data base delle richieste inoltrate.

5. Per gli importi non erogati trova comunque applicazione il comma 6 dell'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010.

Roma, 30 dicembre 2011

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3 foglio n. 82

12A04204

DECRETO 22 marzo 2012.

Emissione di un francobollo ordinario della serie tematica «Made in Italy» dedicato all'Officina Profumo - Farmaceutica Santa Maria Novella, in occasione del 400° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,75.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in qualità di Autorità di regolamentazione del settore postale 25 novembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 29 dicembre 2010), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato all'Officina Profumo - Farmaceutica Santa Maria Novella;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 febbraio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 14407 del 16 marzo 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario serie tematica «Made in Italy» dedicato all'Officina Profumo - Farmaceutica Santa Maria Novella, in occasione del 400° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,75.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e stampa: mm 48×40; formato tracciatura: mm 54×47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 21,00».

La vignetta raffigura la Sala Vendite dell'Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella in Firenze, una delle più antiche farmacie ancora attive, arredata con scaffali in stile neogotico, fondata nella prima metà del XIII secolo dai frati domenicani. Completano il francobollo le leggende «MADE IN ITALY» e «OFFICINA PROFUMO - FARMACEUTICA DI SANTA MARIA NOVELLA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,75».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A04208

DECRETO 22 marzo 2012.

Emissione di una busta postale celebrativa dell'80° anniversario dell'inaugurazione della Ferrovia elettrica Rimini-San Marino, emissione congiunta con la Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2012, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2012, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 febbraio 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 13847 del 15 marzo 2012;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2012, una busta postale celebrativa dell'80° Anniversario dell'inaugurazione della Ferrovia elettrica Rimini-San Marino, emissione congiunta con la Repubblica di San Marino, nel valore di € 0,60.

La busta è stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset; su carta bianca usomano da 100 gr/mq; colori: sei offset, compreso inchiostro fluorescente, per il recto; uno offset per l'interno; formato della busta: cm 16,2×11,4; tiratura: trecentomila esemplari.

Il recto della busta postale preaffrancata reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura con simulazione di dentellatura che riproduce una foto in bianco e nero della stazione di Rimini nel 1932, dove è raffigurato il «trenino biancoazzurro» che ha collegato la città di Rimini a San Marino fino al 1944; completano l'impronta di affrancatura la leggenda «STAZIONE DI RIMINI, 1932», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60»; sulla sinistra, dall'alto in basso, sono riportate quattro immagini: l'inaugurazione della ferrovia, un vagone del trenino biancoazzurro, un depliant illustrativo della ferrovia elettrica con uno scorcio del porto di Rimini, il Monte Titano e la scritta «FERROVIA ELETTRICA RIMINI-SAN MARINO» e una foto d'epoca della galleria ferroviaria durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizzata anche come rifugio antiaereo; come sfondo s'intravedono la tabella oraria originale della tratta ferroviaria Rimini-San Marino e il disegno tecnico di una elettromotrice dell'epoca. Completano la vignetta la leggenda «80° ANNIVERSARIO DELLA FERROVIA ELETTRICA RIMINI-SAN MARINO». L'interno della busta riproduce, su un fondo di colore blu, il logo di Poste Italiane ripetuto a tappeto per l'intera superficie.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A04209

DECRETO 22 marzo 2012.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Duomo di Fermo, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno

dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Duomo di Fermo;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 17 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 13852 del 15 marzo 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Duomo di Fermo, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura 13×13½; colore: monocromia; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni e cinquecentomila francobolli; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura la facciata del Duomo di Fermo con le sue sottili lesene e il portale sormontato da un grandioso rosone, edificato in pietra d'Istria nel 1227 sui resti di un'antica basilica paleocristiana risalente al VI secolo, e a sinistra la Torre monumentale con cella campanaria. Completano il francobollo le leggende «DUOMO» e «FERMO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A04210

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio CAM di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio CAM di Cagliari, con sede S.S. 554 "Località San Lorenzo", per il giorno 3 marzo 2012.

Motivazioni.

Con nota n. 863 del 6 marzo 2012 il CAM di Cagliari ha comunicato la chiusura dell'Ufficio nella giornata del 3 marzo 2012 per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici.

L'Ufficio del Garante del contribuente, con nota n. UCG/193/2012 dell'8 marzo 2012, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, atteso che l'evento che ha causato il mancato funzionamento è di carattere eccezionale e non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Decreto del direttore regionale del Dipartimento delle entrate - prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore regionale.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Cagliari, 19 marzo 2012

Il direttore regionale: ANGELILLIS

12A04218

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Presa d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della Regione Veneto nell' ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 9/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

Visto l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e visto in particolare il comma 3 che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge n. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo

che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, attuativo dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che reca disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e visto in particolare l'art. 4 il quale dispone, tra l'altro, che il FAS assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008), recante "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate" che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ripartisce le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro, nel rispetto del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento e che prevede altresì la presa d'atto, da parte di questo Comitato, dei Programmi Attuativi Regionali (PAR);

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n.50/2009) con la quale, alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, viene fra l'altro aggiornata in 52.768 milioni di euro la dotazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle suddette riduzioni, è stata aggiornata la dotazione del FSC per il periodo di programmazione 2007-2013, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione relativa ai Programmi Attuativi Regionali;

Considerato, inoltre, che con la citata delibera n. 1/2009 vengono introdotte anche alcune modifiche a principi e procedure previsti dalla citata delibera n. 166/2007 e viene, fra l'altro, prevista al punto 2.11 la presa d'atto da parte di questo Comitato dei Programmi attuativi di interesse regionale FSC, ai fini degli adempimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008;

Vista la propria delibera 30 luglio 2010, n. 79 (G.U n. 277/2010) concernente la ricognizione, sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2000-2006 e sulle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1) e che individua le risorse disponibili ai fini della relativa riprogrammazione prevedendo a tal fine l'adozione di una successiva delibera di individuazione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità da seguire;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e di selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, con la quale, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa "Sviluppo e riequilibrio territoriale" alla quale afferisce il FSC, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 122/2010, si è, tra l'altro, provveduto ad assegnare nuovi valori ai Programmi Attuativi Regionali (PAR) 2007-2013, come da tabella allegata alla delibera stessa, rideterminando conseguentemente anche l'assegnazione in favore della Regione Veneto in 513,419 milioni;

Vista la proposta del Ministro per la coesione territoriale n. 5120 del 15 dicembre 2011, con la quale viene sottoposto all'esame di questo Comitato il Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Veneto, per la relativa presa d'atto di cui al punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che nel Programma presentato le risorse destinate alle azioni cardine, come individuate nel medesimo Programma, ammontano a circa il 61,4 % del valore complessivo del Programma stesso (315,177 milioni di euro su 513,419 milioni di euro);

Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di dover prendere atto del richiamato Programma attuativo della Regione Veneto, al fine di consentirne il sollecito avvio, formulando alcune osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà tenere conto per dare seguito agli adempimenti di propria competenza;

Prende atto

ai sensi delle delibere di questo Comitato richiamate in premessa, del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Veneto 2007-2013, presentato dal Ministro per la coesione territoriale, finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per un valore complessivo di 513,419 milioni di euro, di cui alla tabella allegata alla delibera di questo Comitato n. 1/2011.

Formula

le seguenti osservazioni di cui l'Amministrazione centrale proponente dovrà necessariamente tenere conto ai fini

dei successivi adempimenti di competenza di cui alle citate delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011:

Raccordo strategico.

Acquisizione della valutazione ex ante del Programma e delle azioni cardine (allegato 5 delibera CIPE 166/2007).

Esigenza di un maggiore dettaglio di alcune linee di intervento (come nel caso di quelle previste nell'ambito dell'Asse prioritario 3 "Beni culturali e naturali") in occasione della redazione dei documenti attuativi e in sede della eventuale predisposizione degli APQ e/o dei Contratti istituzionali di sviluppo.

Concentrazione strategica.

Per talune azioni cardine (Asse 4 "Piste ciclabili", Asse 5 "Sviluppo locale"), caratterizzate da interventi diffusi e a basso livello di definizione progettuale, necessità di procedere ad una attenta verifica dei criteri di selezione e di ammissibilità dei finanziamenti, anche in relazione ai riferimenti normativi e programmatici vigenti.

Governance e assistenza tecnica.

Con riferimento alle modalità di attuazione, si farà ricorso allo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) e, ove necessario, del Contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e al punto 5 della delibera CIPE n. 1/2011, con particolare riferimento agli interventi in materia di difesa del suolo (Asse 2.), di beni culturali (Asse 3) e per quelli relativi al sistema metropolitano ferroviario regionale.

È inoltre necessario, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari. prevedere l'autorità di audit del Programma.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica dovrà verificare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma, anche con riferimento all'ammissibilità e alla congruità delle spese.

Stabilisce

che non sono oggetto della presa d'atto, da parte di questo Comitato, coperture finanziarie anche di natura programmatica diverse dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al PAR in esame, né eventuali riferimenti al finanziamento di perizie/atti aggiuntivi relativi ad affidamenti in essere, dal momento che, in tali casi, la presa d'atto è riferita esclusivamente alla necessità di completare una determinata opera/fornitura in relazione agli obiettivi di sviluppo che la Regione intende conseguire attraverso la sua realizzazione.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 321

12A04206

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001)per l'Interporto di Catania e autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'Asta (CUP H31H03000160001). (Deliberazione n. 3/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e visti in particolare l'art. 1, comma 78, che autorizza un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per interventi infrastrutturali, prevedendo – tra l'altro – il finanziamento di opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione";

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Considerato in particolare che alla predetta "Struttura tecnica di missione" è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* 284/2011 - SO 251) che all'art. 41, comma 4, prevede che le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 - S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'ambito degli Hub interportuali, include l'"Interporto di Catania";

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2003, n. 75 (*G.U.* n. 292/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 21,7 milioni di euro all'intervento "Interporto di Catania";

Vista la delibera 27 maggio 2005, n. 35 (*G.U.* n. 237/2005), concernente la "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)";

Vista la delibera 29 marzo 2006, n 103, con la quale questo Comitato

ha preso atto del nuovo costo complessivo della 1^ fase dell'opera, articolata in due stralci funzionali, pari a 94,1 milioni di euro;

ha modificato il soggetto aggiudicatore dell'opera "Interporto di Catania" individuandolo nella Società Interporti Siciliani S.p.A. (SIS);

per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto ha assegnato un finanziamento, in termini di volume di investimento, pari a 3,2 milioni di euro;

per la realizzazione del 2° stralcio funzionale di detto Interporto ha assegnato un contributo di 8,8 milioni di euro;

ha subordinato la concessione del contributo, tra l'altro, alla stipula del II atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto merci e la logistica e alla definizione di modalità di regolamentazione dei rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la "Interporti Siciliani S.p.A.", coerenti con i vincoli posti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato;

ha autorizzato il Soggetto aggiudicatore a utilizzare i ribassi d'asta realizzati a seguito delle gare d'appalto relative a entrambi gli stralci dell'opera sino alla concorrenza di 0,8 milioni di euro, per consentire la ricostituzione della somma appostata, a titolo di imprevisti, nei quadri economici;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005), ha confermato all'allegato 1, nell'ambito degli Hub interportuali, l'"Interporto di Catania";

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*G.U.* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine all'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica, che include l'opera in esame nella "Tabella 1 - Aggiornamento del programma infrastrutture strategiche luglio 2010" e nella "Tabella 3 – Programma infrastrutture strategiche: opere non comprese nella tabella 2";

Considerato che nella seduta del 2 aprile 2008 questo Comitato ha preso atto:

del parziale assolvimento delle condizioni dettate dalla delibera n. 103/2006, con riferimento in particolare agli aspetti societari;

delle mutate condizioni di costo (113,7 milioni di euro) e di copertura finanziaria della 1^ fase dell'opera (91,8 milioni di euro disponibili), nonché delle nuove modalità di affidamento e realizzazione;

Considerato che nella seduta del 1° agosto 2008 questo Comitato ha preso atto della stipula dell'atto integrativo del "II° Accordo di Programma Quadro (APQ) per il trasporto delle merci e la logistica", con il quale sono state completamente assolte le condizioni poste dalla delibera n. 103/2006;

Viste le note 5 gennaio 2012, n. 733 e 12 gennaio 2012, n. 1559, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, rispettivamente, l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Visto il documento 19 gennaio 2012, n. 245, predisposto congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posto a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che l'Accordo di Programma Quadro (APQ) in vigore articola l'intervento in due stralci funzionali, per un costo complessivo pari a 113,7 milioni di euro a fronte di disponibilità finanziarie per 91,8 milioni di euro;

che il primo stralcio è suddiviso nei lotti 1 "Area di sosta del polo logistico", 2 "Polo logistico" e 3 "Polo intermodale";

che il secondo stralcio è suddiviso nei lotti 4 "Strada di collegamento" e 5 "Magazzini";

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce degli ulteriori sviluppi finanziari e attuativi dell'opera e in particolare, con riferimento al primo stralcio funzionale, che

il lotto 1, del costo di 6 milioni di euro, risulta realizzato e in esercizio;

il lotto 2, aggiudicato con un ribasso d'asta di circa 10,9 milioni di euro, ha un costo netto pari a 31,2 milioni di euro;

i predetti ribassi sono così imputabili: *a)* 4,3 milioni di euro a valere sulla citata delibera n. 75/2003; *b)* 3,1 milioni di euro a valere sulla citata delibera n. 103/2006; *c)* 0,3 milioni di euro a valere sulla legge regionale n. 20/2003; *d)* 3,2 milioni di euro a valere sulla legge n. 208/1998, di cui alla citata delibera n. 35/2005;

il lotto 3 ha un costo di 40,7 milioni di euro, coperto per 7,7 milioni di euro con i ribassi realizzati sul lotto 2 di cui sopra sub *a)*, *b)* e *c)*;

con riferimento al secondo stralcio funzionale, che:

il lotto 4 "Strada di collegamento" ha un costo di 14,5 milioni di euro, con un fabbisogno residuo al lordo dei finanziamenti previsti dalla presente delibera da finanziare pari a 6,7 milioni di euro;

il lotto 5 ha un costo di 10,4 milioni di euro, interamente finanziato;

che il costo complessivo del 1° stralcio funzionale, costituito dai lotti 1 (aree di sosta), 2 (polo logistico) e 3 (polo intermodale), è pari a 77,9 milioni di euro;

che il costo complessivo del 2° stralcio funzionale, costituito dai lotti 4 (strade di collegamento) e 5 (magazzini) è pari a 24,9 milioni di euro;

che, pertanto, il costo totale dell'opera è passato da 113,7 milioni di euro a 102,8 milioni di euro;

che la articolazione della copertura finanziaria è la seguente:

(euro)

1° stralcio	
Regione siciliana (art. 72 legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20)	15.988.000
Delibera CIPE n. 75/2003	21.560.647
Delibera CIPE n. 103/2006	12.000.000
Legge n. 208/1998 – delibera CIPE n. 35/2005	9.245.400
Legge n. 488/1999 art. 45	1.000.000
PON 2007-2011 reti e mobilità	16.000.000
Finanziamenti privati (prestito bancario)	2.136.024
Totale 1° stralcio	**77.930.071**
2° stralcio	
PO FESR 2007-2013 – linea di intervento 1.2.1.1	3.192.129
Finanziamenti privati	10.178.027
Mezzi propri	4.817.134
Totale 2° stralcio	**18.187.290**

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce che l'Autorità di gestione del PON ritiene la sopra citata assegnazione di 16 milioni di euro urgente e indifferibile, subordinandone l'efficacia a condizione che si verifichi:

la formale conferma dell'integrale copertura finanziaria dell'intero importo del lotto 3 "Polo intermodale";

l'impegno dei soggetti competenti a effettuare le attività di gestione e controllo previste dal SI.GE.CO. del PON Reti e mobilità 2007-2013 sul lotto 3 polo intermodale;

che il finanziamento assegnato con la citata delibera n. 103/2006, originariamente destinato per l'importo di 3,2 milioni di euro alla realizzazione del 1° stralcio, e per l'importo di 8,8 milioni di euro alla realizzazione del 2° stralcio, è stato allocato interamente sul lotto 2 (polo logistico) afferente al 1° stralcio;

che il Soggetto aggiudicatore intenderebbe utilizzare gli eventuali ribassi d'asta da conseguire con l'aggiudicazione del lotto 3 per la copertura finanziaria del fabbisogno residuo del lotto 4 (6,7 milioni di euro).

Delibera:

1 Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta conseguiti con l'aggiudicazione del lotto 2

Per la copertura finanziaria del lotto 3 (polo intermodale) della 1^ fase dell'"Interporto di Catania" è autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta conseguiti a seguito della aggiudicazione del lotto 2 (polo logistico), per la quota afferente ai finanziamenti di cui alle delibere n. 75/2003 e n. 103/2006, per gli importi – rispettivamente – di 4.272.991 euro e 3.098.626 euro.

2 Autorizzazione utilizzo ribassi d'asta da conseguire con l'aggiudicazione del lotto 3 - Prescrizioni

Per la copertura finanziaria del lotto 4 (strada di collegamento) è autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta, che saranno conseguiti a seguito dell'aggiudicazione del lotto 3 (Polo intermodale), nella misura occorrente, pari a 6,7 milioni di euro. L'affidamento dei lavori è subordinato alla effettiva realizzazione dei ribassi d'asta. Qualora questi non risultino sufficienti, il soggetto aggiudicatore provvederà con propri fondi a garantire l'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere a questo Comitato un aggiornamento del II APQ "per il trasporto merci e logistica" sottoscritto il 18 giugno 2008, coerente con i contenuti della presente delibera.

Roma 20 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 320

12A04207

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012.

Ripiano del disavanzo sanitario della regione Molise nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modifica della delibera n. 82/2011. (Deliberazione n. 12/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del FAS di cui al citato art. 61;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione del sopra richiamato art. 16 della legge n. 42/2009, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 90, della stessa legge che prevede la possibilità, da parte delle regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FSC relative ai Programmi attuativi regionali (PAR) 2007-2013;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FSC, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni relative alla gestione del FSC di cui all'art. 7 della citata legge n. 122/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011), concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 78/2010, per

un valore pari a 4.990,7 milioni di euro, ha rideterminato in diminuzione le assegnazioni FSC di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla delibera stessa;

Considerato che nella citata delibera n. 1/2011, al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni a carico dei Programmi attuativi regionali corrisponda a un ammontare pari a quello indicato nella tabella allegata alla stessa delibera, viene specificato che, per le regioni che intendano utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse FSC, concorrono alla riduzione della citata dotazione finanziaria anche le risorse FSC 2000-2006 oggetto della ricognizione prevista dalla delibera n. 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2012) che ha preso atto del Programma attuativo regionale della Regione Molise per un valore di 407,084 milioni di euro;

Vista la delibera n. 82 del 13 ottobre 2011 con la quale questo Comitato ha preso atto dell'esigenza della regione Molise di poter utilizzare, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, l'importo di 55 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 complessivamente destinate a favore dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) 2007-2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» e «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e agli «Obiettivi di servizio», a titolo di anticipazione sul riparto di tali risorse;

Considerato che la citata delibera n. 82/2011 stabilisce che l'utilizzazione del citato importo di 55 milioni di euro sia subordinata agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;

Ritenuto di non dover dare corso alla richiamata delibera n. 82/2011 che, in coerenza con il disposto normativo di cui all'art. 2, comma 90, della legge n. 191/2009 sopra richiamato, viene modificata per la parte relativa alla copertura finanziaria dell'importo di 55 milioni di euro che viene ora posto a carico delle risorse già assegnate alla regione Molise per il finanziamento del Programma attuativo regionale (PAR) 2007-2013, già oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato con la citata delibera n. 63/2011;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, sentita la regione Molise;

Vista la nota 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Stabilisce:

che l'esigenza finanziaria della regione Molise, per il ripiano del disavanzo sanitario regionale, già quantificata in 55 milioni di euro, è posta a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al finanziamento del PAR 2007-2013 della medesima regione.

Che l'utilizzazione del citato importo di 55 milioni di euro rimane subordinata agli esiti dell'apposito Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Che la regione procederà ad aggiornare programmaticamente e finanziariamente il citato PAR già oggetto di presa d'atto con la delibera n. 63/2011, al fine di renderlo coerente con la finalizzazione di 55 milioni di euro per il ripiano del disavanzo sanitario regionale. Il PAR aggiornato sarà oggetto di nuovo esame da parte di questo Comitato.

Roma, 20 gennaio 2012

IL PRESIDENTE: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 334

12A04239

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2012.

Trattamenti dei dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che il 6 e 7 maggio 2012 si terranno le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 20 e il 21 maggio 2012;

Considerato che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale, e che ciò comporta l'impiego di dati personali per l'inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle consultazioni elettorali;

Considerato che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 del Codice;

Visto l'art. 130, commi 3-*bis* e seguenti, del Codice, come modificato dall'art. 20-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166) e dall'art. 6, comma 2, lettera *a)*, n. 6, del decreto-legge

13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106), che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel «Registro pubblico delle opposizioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2010 con cui è stato emanato il «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

Considerato che, a seguito delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del Registro pubblico delle opposizioni, è stata introdotta una deroga al principio generale dell'obbligo di acquisizione preventiva del consenso libero, specifico e informato degli interessati, che opera solo per i trattamenti dei dati realizzati mediante telefonate con operatore fisico per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

Considerato che tale deroga non vale per i trattamenti di dati personali effettuati per l'inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice;

Considerato altresì che il consenso dell'interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS o SMS, come previsto dall'art. 130, commi 1 e 2, del Codice;

Considerato che, se i dati sono raccolti presso l'interessato, quest'ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità, alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);

Visto che, se i dati non sono invece raccolti presso l'interessato, la predetta informativa è resa all'interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);

Considerato che il Garante ha il compito di dichiarare se l'adempimento all'obbligo di rendere l'informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lettera *c)*, del Codice);

Visto il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) con il quale sono stati indicati i presupposti in base ai quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;

Ritenuto, altresì, che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, a esclusione della lettera *b)* del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall'apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1032381);

Ritenuto che, alla luce delle predette modifiche all'art. 130 del Codice e all'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, sia superata la previsione relativa all'indicazione del predetto simbolo grafico, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011 (in www.garanteprivacy.it, rispettivamente, doc. web n. 1784528 e doc. web n. 1794638);

Considerato che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il citato provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali;

Considerato che, con il provvedimento del 2005 su richiamato, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall'obbligo di fornire previamente l'informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);

Considerata la necessità di esonerare in via temporanea dall'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali;

Ritenuto che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell'obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale dall'obbligo di rendere l'informativa, sino alla data del 30 settembre 2012, solo nelle ipotesi in cui:

I) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

Ritenuto che, decorsa la data del 30 settembre 2012, partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del

7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

Ritenuto che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;

Rilevato che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c)*, del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie e opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, a esclusione della lettera *b)* del punto 4, nella parte in cui si prevede l'utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell'allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle citate modifiche all'art. 130 del Codice e dall'istituzione del registro pubblico delle opposizioni, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati:

a) possono prescindere dal rendere l'informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2012, solo se:

I) i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure

II) il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un'idonea informativa anche sintetica;

b) possono continuare, decorsa la data del 30 settembre 2012, a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2012, nei modi previsti dall'art. 13 del Codice;

c) qualora non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2012 nei modi previsti dall'art. 13 del Codice, devono cancellare o distruggere i dati.

3. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il Presidente
PIZZETTI

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale
DE PAOLI

12A04240

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 27 marzo 2012.

Emanazione dello Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 501/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale del 18 febbraio 2011 n. 332 relativo alla costituzione della Commissione per la predisposizione delle modifiche statutarie, così come previsto dall'articolo 2 comma 5 della già citata legge n. 240/10;

Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 12 ottobre 2010, ha adottato lo statuto di Ateno ai sensi della legge n. 240/10, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data;

Vista la nota del Miur, prot. n.764 del 13 febbraio 2012, nella quale sono formulate alcune osservazioni allo statuto di Ateneo adottato dal Senato Accademico nella già citata seduta e trasmesso con nota prot. 20284 del 14 ottobre 2011;

Vista la delibera con la quale il Senato Accademico, tenuto conto delle osservazioni formulate dal MIUR nella già ciatata ministeriale, nella seduta del 23 ottobre 2012 ha approvato il testo definitivo dello statuto di Ateneo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, previo pare-

re favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella medesima data;

Richiamato l'articolo 6 della Legge n. 168/89 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto di Ateneo, adeguato ai sensi della legge n. 240/2010, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto emanato con il presente decreto, è abrogato il vigente Statuto emanato con decreto rettorale n.501/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cagliari, 27 marzo 2012

Il rettore: MELIS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca e con essi integrata.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.

Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.

Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto del processo formativo degli studenti.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo Statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.

Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e Centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi, agevolando, anche con specifiche premialità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità nelle attività lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione delle stesse.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. L'Università favorisce le attività di tutorato e gestisce, in forma diretta ed indiretta, corsi di orientamento agli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nonché attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università istituisce a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce altresì le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.

Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia e i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, il Rettore può autorizzare l'Azienda Ospedaliero Universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

TITOLO II

ORGANI DELL' UNIVERSITÀ

Art. 9.

Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

Il Rettore;

il Senato Accademico;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Nucleo di Valutazione;

il Direttore Generale.

Art. 10.

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. La durata del suo mandato è pari a sei anni e il mandato non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito:

a) dai professori di ruolo in servizio;

b) dai ricercatori a tempo indeterminato;

c) dal personale di cui all'articolo 22 e all'articolo 24 della L 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) dagli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di studio o di classe, nei Consigli di Facoltà, nei Collegi delle Scuole di dottorato e nei Consigli delle Scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca è ponderato a sua volta nella misura del 15%.

6. Le elezioni del Rettore sono indette dal professore decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo, che in tutti i casi dovrà prevedere l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, così come definiti ai commi precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, l'elezione a maggioranza, secondo sistemi di ballottaggio. Il Regolamento Elettorale di Ateneo dovrà prevedere le modalità di presentazione delle candidature.

7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore decano per ruolo entro 60 giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.

Art. 11.

Prerogative e competenze del Rettore

1. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

b) propone al Senato Accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) emana con propri decreti lo Statuto e i Regolamenti;

d) propone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato Accademico, il documento di programmazione di Ateneo, con previsione almeno triennale;

e) propone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito il Senato Accademico e coadiuvato dal Direttore Generale;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale;

g) propone al Senato Accademico la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione, ad eccezione della componente studentesca, e la nomina del coordinatore;

i) designa, sentito il Senato Accademico, il Garante degli Studenti;

j) nomina la Commissione Etica, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;

k) propone al Senato Accademico la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia;

l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di disciplina e, per le sanzioni superiori alla censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina;

m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il Rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il Rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, il Prorettore Vicario che, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Prorettore Vicario, le sue funzioni vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel Senato Accademico.

4. Il Rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato Accademico, Prorettori delegati cui attribuisce specifiche competenze.

Art. 12.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al Senato Accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è costituito, su base elettiva, da 23 componenti nominati con decreto del Rettore sulla base dei seguenti criteri:

a) 6 Direttori di Dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in collegi distinti per Facoltà, in modo da rappresentare le diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo. Ogni docente vota nel collegio di una sola Facoltà;

b) 11 docenti di ruolo, appartenenti a Dipartimenti diversi in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari, che non ricoprano la carica di Direttore di Dipartimento e Presidente del Consiglio di Facoltà eletti, tra i Dipartimenti che non hanno espresso i Direttori di cui alla lett. *a)*, in collegi distinti;

c) 4 rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. L'elezione dei componenti di cui alle lett. *a)* e *b)* avviene in due turni distinti. I procedimenti e le modalità per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti del Senato Accademico sono disciplinati dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale; quest'ultimo svolge le funzioni di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 13.

Competenze e funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico:

a) nomina, all'interno della rosa di candidati presentata dal Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione. La proposta deve essere approvata, a scrutinio palese, da una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto;

b) formula pareri e proposte in ordine agli obiettivi e alle linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio, al fine della programmazione triennale e della predisposizione del bilancio preventivo annuale e triennale. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale;

c) esprime parere obbligatorio sul documento di individuazione del fabbisogno del personale docente e tecnico amministrativo proposto dal Consiglio di Amministrazione;

d) esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo, per le materie di competenza, prima che venga sottoposto dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) formula al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle deliberazioni adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, le proposte e i pareri obbligatori attinenti all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà e centri di ricerca, nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli;

f) propone al Consiglio di Amministrazione i criteri di ripartizione delle risorse, tra i Dipartimenti, per il funzionamento ordinario e la ricerca e, tra le Facoltà, per le attività didattiche;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e

i regolamenti dell'Ateneo, ivi compresi quelli di tipo organizzativo di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

h) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo;

i) esprime parere sul conferimento dell'incarico al Direttore Generale;

j) nomina, su proposta del Rettore, i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

k) designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e propone al Consiglio di Amministrazione i relativi compensi;

l) esprime parere sulla designazione del Garante degli studenti;

m) formula indicazioni in ordine alla nomina dei componenti della Commissione Etica;

n) nomina, su proposta del Rettore, i componenti del comitato Unico di Garanzia;

o) nomina i membri del Collegio di Disciplina;

p) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del Rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al Rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di accoglimento della mozione e fino all'elezione del nuovo Rettore le funzioni del Rettore sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel Senato Accademico;

q) delibera, su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei senatori, a maggioranza di almeno 60% dei suoi componenti, la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

r) delibera, su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei senatori, le modifiche dello Statuto, a maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

s) autorizza annualmente la riduzione dell'impegno didattico del Rettore, del Prorettore vicario e dei Prorettori delegati;

t) delibera, privilegiando i Dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare, sulle richieste di afferenza ai Dipartimenti presentate da professori e ricercatori, in caso di rigetto delle medesime da parte dei Consigli di Dipartimento;

u) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

v) può comminare, su proposta del Rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del Collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice Etico;

w) esprime parere obbligatorio sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art.3 L240/2010.

Art. 14.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con gli altri membri del Consiglio e con i membri del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, con il Rettore e il Direttore Generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti.

I componenti di cui alle lett. *b)* e *c)* sono designati dal Senato Accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale; quest'ultimo svolge le funzioni di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il Rettore cessi anticipatamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore Vicario. Nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano per ruolo.

Art. 15.

Competenze e funzioni
del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva, previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale d'Ateneo, il bilancio annuale e triennale ed i conti consuntivi, nonché il documento di programmazione annuale e triennale del personale;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

c) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Facoltà e l'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli;

d) delibera, previo parere del Senato Accademico, sulla costituzione, modifica e disattivazione di centri dipartimentali, interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

e) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato;

f) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti interni;

g) adotta il Regolamento Amministrativo-Contabile e le sue eventuali modifiche;

h) conferisce, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore, ne revoca l'incarico risolvendo conseguentemente il contratto;

i) approva gli indirizzi dell'attività del Direttore Generale sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo;

j) nomina, su proposta del Rettore, il coordinatore ed i componenti del Nucleo di Valutazione ad eccezione della componente studentesca;

k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla retribuzione del Direttore Generale e, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle indennità di carica dei componenti degli organi di governo e di controllo di Ateneo e sui gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali;

l) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori la sanzione o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del Collegio di disciplina;

m) sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti, delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti;

n) delibera sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio è composto da:

a) 1 magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, che ne assume la presidenza;

b) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo è composto da:

a) 7 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno 2 individuati tra esperti nel campo della valutazione;

2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo.

b) 2 studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, con voto limitato ad uno.

3. Le norme relative al funzionamento del Nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

4. Il Nucleo di Valutazione:

a) definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Valutazione Nazionale;

b) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonchè la qualità dei servizi agli studenti, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti istituite in ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 40;

c) verifica la produttività della ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) valuta la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della L.240/10;

e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal personale ai sensi della normativa vigente;

f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relative alla didattica, in forma singola e aggregata, nel rispetto delle norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone;

g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università assicura al Nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico. Il Direttore Generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il Direttore Generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti di impegno della spesa, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità;

6. Il Direttore Generale presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il Direttore Generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.

Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il Garante degli Studenti è un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

3. Il Garante degli Studenti dura in carica tre anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano col Garante degli Studenti, garantendo l'accesso agli

atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.

Commissione Etica

1. La Commissione Etica è un organismo con funzioni consultive e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice Etico e delle prassi interpretative.

2. La Commissione è composta da 3 membri, anche esterni all'Università, nominati dal Rettore, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il più anziano per età svolge le funzioni di Presidente. Il Rettore, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La Commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) in caso di violazione del Codice Etico può irrogare, previa segnalazione agli organi competenti e ove il fatto non integri un illecito disciplinare, in relazione alla gravità dei comportamenti, le seguenti sanzioni: richiamo scritto, decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo; esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo. Qualora il fatto integri anche un illecito disciplinare, la commissione trasmette gli atti al Collegio di disciplina per i provvedimenti di competenza;

c) può sottoporre al Senato Accademico proposte di revisione o di integrazione del Codice Etico.

4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da 2 membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da 2 studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti;

d) dal Direttore Generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Il Consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo.

5. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti di cui al comma 3. non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio;

f) da 3 studenti per Facoltà eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni Consiglio di Facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da 1 rappresentante per Facoltà degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti in ogni Consiglio di Dipartimento afferente alla Facoltà.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

10. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore con proprio decreto, previa delibera dal Senato Accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del Rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e distribuzione del lavoro, effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il Collegio è composto da 7 docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, nominati dal Senato Accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25

Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in Dipartimenti, Facoltà, Corsi di Studio, nonché nelle altre strutture previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i Dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia.

3. I Dipartimenti promuovono l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

4. Ai Dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal Consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Nel caso in cui il Consiglio di dipartimento non approvi la richiesta di afferenza, il Senato Accademico delibera l'afferenza sulla base della richiesta adeguatamente motivata del docente. L'afferenza viene disposta con decreto del Rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al Dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento.

6. Nell'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai Corsi di studio ai quali il Dipartimento contribuisce con la propria docenza, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario.

7. L'istituzione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a 45 unità. Nel caso in cui il numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento scenda al di sotto dei limiti di legge entro il termine massimo di 1 anno deve essere disattivato.

8. I Dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate Facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di dipartimento. Per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale il Consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, può deliberare la proposta di costituzione di Centri dipartimentali ed interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei Centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il Dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Le Sezioni di ricerca ed i Centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

il Consiglio di dipartimento;

il Direttore di dipartimento;

la Giunta di dipartimento;

Art. 28.

Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è composto:

a) dal Direttore;

b) dai professori ed i ricercatori, compresi i professori straordinari ed i ricercatori a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, non inferiore al 10% dei componenti di cui alle lett. *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca ed alle Scuole di Specializzazione la cui gestione è affidata al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di

cui all'art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento.

La componente di cui alla lett. *d)* è pari al 15% dei componenti il Consiglio.

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.

Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento:

a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attività di ricerca, da aggiornare annualmente, nonché la relazione consuntiva dei docenti del Dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il Dipartimento ha la disponibilità. Collabora con i Consigli di Facoltà e i Consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attività didattiche;

b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione e la modifica dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della Commissione paritetica della Facoltà interessata, ovvero secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa;

e) comunica annualmente ai Consigli di Facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti;

f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresì sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni;

g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti;

h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali;

j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo;

k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere *g)* ed *h)* sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere *i)* e *j)*.

Art. 30

Il Direttore di dipartimento

1. Il Direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e secondo sistemi di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. La carica di Direttore è incompatibile con le cariche di: Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, Presidente del consiglio di facoltà, Coordinatore di corsi di studio o di classe, nonché con quella di Direttore e Coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato.

4. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31

Competenze e funzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al Consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attività di ricerca, sentiti i coordinatori di Sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. *j)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento;

f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal Regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.

3. In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32

La Giunta di dipartimento

1. La Giunta è composta:

a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati, su proposta del Direttore, dal Consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalità disciplinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo;

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di dottorato ed alle Scuole di Specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.

I componenti di cui alla lett. *b)* devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario del Dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.

Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta:

a) collabora con il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

Art. 34.

Le Facoltà

1. Le Facoltà sono le strutture di raccordo tra più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le Facoltà assumono la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le Facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle Facoltà è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno 2 Dipartimenti ed è deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi Consigli.

Art. 35.

Organi delle facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

il Consiglio di facoltà;

il Presidente del consiglio di facoltà;

la Giunta, ove istituita;

la Commissione paritetica.

Art. 36

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Direttori dei Dipartimenti aggregati nella Facoltà, o da loro delegati;

c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a 30, sulla base delle proposte dei Dipartimenti partecipanti approvate dal Senato Accademico e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che partecipano alla Facoltà. Rientrano tra i componenti:

c1) i coordinatori dei corsi di studio o di classe di cui all'art. 45, di competenza nella Facoltà;

c2) in rapporto al contributo di crediti didattici connessi con gli insegnamenti di competenza di ogni Dipartimento, docenti di ruolo che svolgono attivita' didattica nella Facolta', facenti parte delle Giunte degli stessi Dipartimenti, oppure responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Detti docenti sono eletti dai componenti del Consiglio del Dipartimento di appartenenza, secondo modalità definite nel Regolamento Elettorale di Ateneo. Per la determinazione della componente elettiva spettante ad ogni Dipartimento, si scomputano i Coordinatori dei Corsi di Studio o di Classe.

d) da una rappresentanza eletta dagli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nella Facoltà non possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i Direttori di Dipartimento. Ogni docente può far parte di un solo Consiglio di Facoltà, tale opzione va dichiarata entro il 1^ ottobre di ogni anno.

3. I componenti eletti del Consiglio di Facoltà durano in carica 3 anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica 2 anni.

4. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei Direttori di Dipartimento o dei Coordinatori dei Corsi di Studio o di Classe il neoeletto subentra nel Consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti eletti cessino di appartenere alla Giunta di Dipartimento, o non svolgano più attività didattica nell'ambito della Facoltà, il Dipartimento provvede all'elezione dei sostituti.

6. Le modalità di variazione della composizione del Consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio saranno definite in via regolamentare dal Senato Accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37

Competenze e funzioni del Consiglio di Facoltà.

1. Il Consiglio:

a) definisce, in linea con le determinazioni dell'Ateneo, gli obiettivi e le politiche programmatiche sulle attività didattiche, considerate le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli dei corsi di studio o di classe;

b) propone ai Dipartimenti e quindi al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio;

c) esprime parere sulle proposte relative all'offerta formativa, e sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio presentate dai Dipartimenti, sentiti i Consigli di corso di studio e di classe e la commissione partitetica di Facoltà e le trasmette agli organi competenti;

d) ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, deliberato dai Dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di Studio e di classe.

Ai medesimi fini, può presentare proposte al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico;

e) bandisce le supplenze e i contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi, considerate le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio o di Classe. La selezione avviene a cura dei Dipartimenti cui afferisce il maggior numero di ordinari ed associati del SSD per il quale è stato bandito l'incarico;

f) può segnalare ai Dipartimenti e al Consiglio di amministrazione esigenze didattiche in relazione alle istanze di reclutamento e alle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

g) definisce la programmazione, per ciascun anno accademico, dei servizi di segreteria didattica, di orientamento e di tutorato e di tutti gli altri servizi a supporto delle attività didattiche.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.

Il Presidente del consiglio di facoltà

1. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nella Facoltà. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di dipartimento e Coordinatore di corso di studio o di classe.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di facoltà, la votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. Il Presidente convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori, il Consiglio di facoltà e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura i rapporti con i Dipartimenti ed i corsi di studio o di classe; sovraintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative.

4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, presenti in Consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 39

La Giunta di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta nella struttura, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una Giunta.

2. La Giunta è composta:

a) dal Presidente del consiglio di facoltà, che la convoca e la presiede e dal vicepresidente;

b) da 5 professori eletti dal Consiglio di facoltà tra i Coordinatori dei corsi di studio.

3. La Giunta collabora con il Presidente del consiglio di facoltà nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio.

Art. 40

La Commissione paritetica

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione paritetica docenti studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La Commissione paritetica è presieduta dal Presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato ed è composta da:

a) 2 docenti designati dal Consiglio di facoltà. La relativa delibera è assunta senza la partecipazione della componente studentesca;

b) 3 studenti, eletti tra i rappresentanti in Consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti in Consiglio, con voto limitato ad una preferenza.

3. Le regole per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.

Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai Corsi di laurea e dai Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I Corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. *c)*.

Art. 42.

Organi dei Corsi di studio o di classe

1. Sono organi dei corsi di studio:

Il Consiglio di corso di studio o di classe;

il Coordinatore dei corsi di studio o di classe;

la Giunta ove istituita.

Art. 43.

Il Consiglio di corso di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di studio, compresi i professori a contratto;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il Consiglio.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio, sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

3. I Corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal Consiglio di classe. Le classi appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverse livello, possono essere rette da un unico Consiglio interclasse o Consiglio di corso verticale.

4. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal Consiglio di facoltà al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 44

Competenze e funzioni del Consiglio di corso di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio o di classe:

a) formula le richieste di docenza ai Dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del Corso;

b) stabilisce i contenuti didattici e le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;

c) promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonchè lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

d) delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;

e) può proporre ai Dipartimenti ed alla Facoltà la disattivazione e la modifica dei Corsi di studio;

f) propone la programmazione delle attività didattiche e predispone le relazioni annuali sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione;

g) definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.

Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe

1. Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe è eletto dal Consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel Corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e col sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

2. Il Coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il Consiglio di corso di studio o di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.

La Giunta dei corsi di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta all'interno del corso, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri l'istituzione di una Giunta.

2. La Giunta è composta:

a) dal Coordinatore del corso di studio o di classe che la convoca e la presiede;

b) da docenti di ruolo, eletti all'interno del Corso di studio o di classe, in numero non superiore a 4;

c) da un numero di studenti non superiore a 2, eletti fra i rappresentanti all'interno del Corso di studio.

3. La Giunta collabora con il Coordinatore del corso di studio o di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio di corso di studio. Esercita ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal Consiglio medesimo.

Art. 47

Scuole e Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', Enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. L'attività dei dottorati di ricerca si svolge, di norma, all'interno di Scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun Corso di dottorato deve afferire ad un'unica Scuola, ma i suoi docenti possono collaborare con più Scuole.

3. I Corsi e le Scuole di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Senato Accademico. La proposta individua il Dipartimento responsabile per gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

4. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Collegio della scuola;

c) il Comitato scientifico ove istituito.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del Coordinatore del corso di dottorato, nonchè le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo.

5. Le Scuole possono definire specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 48.

Scuole di Specializzazione

1. Presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite Scuole di Specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più Dipartimenti con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio.

6. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola. E' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, da non meno di 5 professori scelti tra i docenti che insegnano nella Scuole, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49

Master universitari

1. I Master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei Master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito regolamento di Ateneo.

3. Le gestione amministrativa ed organizzativa dei Master è affidata a quello tra i Dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del Master.

Art. 50.

Orto Botanico

1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Università necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica.

2. L'Orto Botanico è annesso al Dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico disciplinari della botanica.

3. L'Università, compatibilmente con le proprie disponibilità, assicura per la gestione dell'Orto Botanico, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del patrimonio.

4. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici e privati.

Art. 51

Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici e privati.

Art. 52

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari è istituita una "Commissione d'Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB). La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta dal Dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB è nominata su delibera del Senato Accademico ed è rinnovata ogni tre anni.

3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al Sistema è demandata ad uno specifico Regolamento di Ateneo, emanato dal Rettore su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53

Consorzi e Società

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

TITOLO VI

NORME COMUNI

Art. 54.

Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui alla L. 230/05;

c) per docenti si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati in servizio nell'Ateneo;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori straordinari, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in servizio nei ruoli dell'ateneo;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. *a)* e *b)* della L. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai Corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle Scuole di Specializzazione ed ai Corsi di dottorati di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi uiniversitari;

k) per organi di governo si intendono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico;

Art. 55.

Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno ricoprire le attività relative agli incarichi di cui agli artt. 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lett. *a)* e *c)* solo se in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. 240/2010. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Il mandato delle rappresentanze studentesche e dei ricercatori a tempo determinato è di durata biennale.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, è riservato ai docenti che assicurano un numero

di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di facoltà e nella Commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

Art. 56

Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio degli Studenti;

c) ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione, nè far parte del Consiglio delle scuole medesime;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, nè ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori contabili di altre università italiane;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

Art. 57.

Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono componenti elettive, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso se comunque è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.

Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del *quorum* strutturale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

Facoltà e Dipartimenti

1. Al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, in prima applicazione, sono istituite sei Facoltà:

Facoltà di Studi Umanistici, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti Pedagogia, psicologia, filosofia; Filologia, letteratura, linguistica; Storia, beni culturali e territorio;

Facoltà di Ingegneria e Architettura, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Ingegneria civile, ambientale e architettura; Ingegneria elettrica ed elettronica; Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali.

Facoltà di Scienze, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Fisica; Scienze chimiche e geologiche; Matematica ed informatica

Facoltà di Biologia e Farmacia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Scienze biomediche; Scienze della vita e dell'ambiente.

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze economiche ed aziendali; Scienze sociali e delle istituzioni.

Facoltà di Medicina e Chirurgia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare; Scienze chirurgiche; Scienze mediche; Scienze biomediche.

2. Per le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, in sede di prima applicazione, si individuano come collegi elettorali le Facoltà istituite ai sensi del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio.

3. Il Senato Accademico, nella seduta in cui adotta lo Statuto, dispone contestualmente, l'avvio del processo di disattivazione dei Dipartimenti che non abbiano almeno 40 professori di ruolo e ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 del presente Statuto.

4. I professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti in via di disattivazione dovranno esprimere, entro 30 giorni dalla delibera di adozione dello Statuto, dichiarazione di afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre la costituzione di un nuovo Dipartimento, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 e 7. Nei successivi 30 giorni i Dipartimenti già costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulle proposte di costituzione di nuovi Dipartimenti.

5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o non abbia ottenuto il parere favorevole del Dipartimento scelto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da parte del Ministero e l'entrata in vigore dello Statuto, il Senato Accademico, sentito l'interessato, delibera l'afferenza, privilegiando i Dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto in *Gazzetta Ufficiale* i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.

Art. 61.

Centri

1. I Centri dipartimentali e interdipartimentali già costituiti, definiranno la loro adesione ai Dipartimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. I rapporti tra Dipartimenti e Centri verranno definiti, nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, dal regolamento dei Dipartimenti.

2. I Centri di servizio di Ateneo continuano ad operare. I relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa statutaria ed alla normativa vigente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 62.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04217

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 2 aprile 2012.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2008, n. 282;

Visto l'art. 6, comma 9 della legge 16 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 49 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

Visto il decreto rettorale n. 109/2011 dell'11 marzo 2011 con il quale è stato istituito l'organo deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie ai sensi della legge n. 240/2010, art. 2, comma 5;

Visto il verbale dell'adunanza in seduta comune del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011 nel quale sono stati proposti gli orientamenti in base al quale l'organo costituito doveva predisporre il nuovo testo dello statuto;

Viste le delibere n. 118/2011 e n. 116/2011 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 2011 con le quali sono state approvate le linee guida per la revisione statutaria;

Vista la nota prot. n. 3389 del 4 agosto 2011 con la quale il MIUR assegna a questa Università l'ulteriore termine di tre mesi previsto all'art. 2, comma 6 della legge n. 240/2010;

Considerato che, al fine di garantire una più estesa partecipazione alla individuazione delle regole fondanti e fondamentali dell'Ateneo, sono stati consultati le facoltà, i rappresentanti degli enti territoriali e locali e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del territorio;

Visto il testo elaborato dall'organo deputato alla predisposizione delle modifiche statutarie comunicato dal presidente ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 2011;

Vista la delibera del senato accademico n. 187/2011 del 18 ottobre 2011 che ha approvato con modifiche il testo dello statuto prodotto dalla commissione;

Vista la delibera n. 188/2011 del 26 ottobre 2011 con la quale il senato accademico, previo parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 165/2011 del 25 ottobre 2011, ha approvato lo statuto di autonomia dell'Università;

Vista la nota prot. n. 25473 del 27 ottobre 2011 con la quale è stato inviato al MIUR, per il prescritto parere, il testo dello statuto approvato;

Vista la nota prot. n. 1026 del 24 febbraio 2012 con la quale il MIUR ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo inviato;

Vista la delibera n. 28/2012 dell'8 marzo 2012 con la quale il senato accademico, previo parere reso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 23/2012 dell'8 marzo 2012, ha approvato lo statuto tenendo conto delle osservazioni pervenute dal MIUR;

Vista la nota prot. n. 6694 del 19 marzo 2012 con la quale è stata inviata al MIUR la delibera di cui sopra con il testo dello statuto modificato;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha comunicato ulteriori rilievi o osservazioni sul testo dello statuto di autonomia trasmesso;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto di autonomia della Università;

Viste le disposizioni legislative e normative riguardanti le Università;

Decreta:

1. È emanato lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Urbino «Carlo Bo» nel testo sottoriportato:

«TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 *(Principi fondamentali)*. — 1. L'Università degli studi di Urbino Carlo Bo è istituzione pubblica, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato; ha autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, si organizza e opera secondo il presente statuto, espressione fondamentale della sua autonomia.

2. Ai fini del presente statuto per "Università" e "Ateneo" si intende la "Università degli studi di Urbino Carlo Bo" avente sede nella città di Urbino.

3. I fini primari dell'Università sono la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, la formazione di tutto il personale, la preparazione culturale e professionale di studenti e studentesse, la formazione permanente e ricorrente, l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica nella società, nonché, nelle forme che le sono proprie, lo sviluppo del territorio.

4. L'Università adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, valorizzando i principi espressi nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse. Per assolvere ai propri compiti formativi, promuove e sostiene attività e servizi di orientamento e di assistenza didattica, nonché iniziative atte a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e studentesse.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità promuove forme di consultazione periodica e collaborazione con enti di cultura e di ricerca e con Istituzioni e aziende pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali.

6. L'Università riconosce nella vocazione internazionale una componente fondamentale del proprio profilo didattico e scientifico. A tal fine, favorisce l'insegnamento in lingua straniera, gli scambi culturali, la mobilità della componente docente e di quella studentesca e il riconoscimento delle carriere e dei titoli di studio. Promuove il proprio inserimento in reti internazionali di didattica e ricerca, nonché di formazione del personale.

7. L'Università garantisce e promuove, anche attraverso azioni positive, il principio delle pari opportunità e la valorizzazione delle differenze di genere. Contrasta, in ogni ambito di sua pertinenza, qualsiasi forma di discriminazione, diretta e indiretta, con particolare riguardo al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alla lingua, alla religione, alle convinzioni personali, alle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, all'appartenenza a una minoranza nazionale e/o culturale, alle condizioni socio-economiche, alla disabilità e alle condizioni di salute, all'età, all'orientamento sessuale, allo stato civile. L'Università assicura un ambiente improntato al benessere organizzativo e si impegna a prevenire, rilevare, contrastare ed eliminare ogni comportamento lesivo della dignità della persona.

8. L'Università adotta i provvedimenti necessari a garantire il pieno inserimento di studenti e studentesse disabili nell'Ateneo e la loro effettiva partecipazione alla vita della comunità universitaria, adoperandosi alla rimozione di ogni ostacolo che si frapponga allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

9. L'Università ispira la propria attività amministrativa e gestionale ai principi di programmazione e controllo di gestione, di pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni, di semplicità, efficienza e snellimento delle procedure, di responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni e nel controllo della regolarità degli atti, di trasparenza, certezza e prevedibilità nell'evoluzione della spesa per il personale, di valutazione, valorizzazione delle competenze professionali e del merito. Le funzioni dei soggetti responsabili del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinati con apposito regolamento.

Art. 2 *(Libertà di ricerca e di insegnamento).* — 1. L'Università garantisce libertà di ricerca; assicura la promozione e lo svolgimento delle attività scientifiche anche con propri specifici finanziamenti, favorendo la collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale e la stretta connessione con l'attività didattica; tutela l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e delle strutture di ricerca ai finanziamenti esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti.

2. L'Università garantisce libertà di insegnamento ai singoli docenti.

3. Il personale docente è tenuto ad adempiere, nel rispetto dei valori etici, con regolarità e assiduità ai propri compiti istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in volta conferiti con specifiche delibere degli organi competenti, nonché a partecipare regolarmente agli organi collegiali e alle commissioni previste dallo statuto e istituite dagli organi e dalle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 3 *(Formazione del personale).* — 1. L'Università favorisce la crescita professionale del personale quale condizione essenziale alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

A tal fine:

a) valuta l'attività didattica e di ricerca del personale docente;

b) cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, garantendo la partecipazione dei propri dipendenti, donne e uomini, in rapporto proporzionale alla loro presenza;

c) per contribuire allo sviluppo della cultura di genere nell'ambito della comunità universitaria assicura l'adeguamento dei programmi formativi.

Art. 4 *(Fonti di finanziamento).* — 1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da entrate proprie e da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché da erogazioni e contributi di persone fisiche e soggetti pubblici e privati.

2. Le entrate proprie sono costituite dalla contribuzione studentesca, da proventi conseguenti a prestazioni, da contratti e contributi di ricerca nonché da redditi patrimoniali.

Art. 5 *(Statuto).* — 1. Lo statuto è espressione fondamentale della libertà e dell'autonomia dell'Università in conformità ai principi dell'art. 33 della Costituzione, così come attuati dalle disposizioni legislative e regolamentari che espressamente si riferiscono alle università.

2. Lo statuto e le sue modifiche, sentiti i dipartimenti, il comitato unico di garanzia e il consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le sue modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto.

3. Le modifiche possono essere proposte da qualunque organo dell'Ateneo nonché da ciascun dipartimento e dal consiglio degli studenti e entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 6 *(Regolamenti).* — 1. L'attività e l'organizzazione dell'università sono disciplinate, in conformità al presente statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Il regolamento generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Università e dei centri di servizio di Ateneo, nonché le procedure di elezione degli organi dell'Università e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto. Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Università rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo ai dipartimenti i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresì le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di alta formazione, delle scuole di dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attività formativa. È approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti.

4. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Ateneo. È approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.

5. I regolamenti di funzionamento dei dipartimenti sono proposti dai consigli di dipartimento e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attività economico-finanziaria dell'Ateneo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

7. Ogni altro regolamento è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. Tutti i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi che intervengono nel procedimento a seconda degli ambiti di rispettiva competenza e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 7 *(Codice etico)*. — 1. L'Università adotta un codice etico valevole per la comunità universitaria, costituita da docenti, studenti e studentesse, personale tecnico-amministrativo, nonché per tutti coloro che a vario titolo operano nell'Ateneo.

2. Il codice detta le regole di condotta da osservare nell'ambito della comunità, persegue ogni forma di discriminazione e di abuso, favorisce il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Il codice disciplina anche i casi di conflitto di interessi o di violazione della proprietà intellettuale.

3. Il codice e le sue modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti il comitato unico di garanzia, i dipartimenti, il consiglio degli studenti, sono approvati dal senato accademico ed emanati con decreto dal rettore, che ne garantisce adeguata pubblicità e la più ampia divulgazione nella comunità universitaria.

4. L'inosservanza delle disposizioni del codice etico, qualora non assuma valenza disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni, secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle procedure di cui allo stesso codice: richiamo privato; richiamo pubblico; esclusione dall'assegnazione di contributi di Ateneo per un periodo massimo di tre anni, limitatamente al personale docente.

TITOLO II - STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA.

Art. 8 *(Strutture didattiche e di ricerca)*. — 1. Salvo diversa prescrizione del presente statuto, le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attività didattiche e le altre attività di formazione, nonché le attività rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante le strutture dipartimentali di cui all'art. 9.

2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, afferisce al dipartimento in cui sono incardinati almeno la metà più uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.

3. Il dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal consiglio di dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Tale regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonché le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i dipartimenti interessati mediante regolamento congiuntamente proposto dai consigli di dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento individua il dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresì le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.

Art. 9 *(Dipartimenti)*. — 1. Il dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni il dipartimento:

promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore;

coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'art. 8.

2. Al dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attività didattiche e di ricerca in essere nel dipartimento stesso. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato dal direttore generale. Ne fanno parte, inoltre, in conformità alle rispettive norme regolamentari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca attivati dalla medesima struttura. La

mobilità tra dipartimenti di docenti e ricercatori è disciplinata da apposito regolamento.

3. L'istituzione del dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, dietro parere del senato accademico, su proposta di almeno trentacinque professori e ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima.

4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche cui il dipartimento è preposto.

5. La soppressione del dipartimento è disposta dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura di soppressione del dipartimento è attivata:

quando, per qualsiasi motivo, non se ne può garantire il regolare funzionamento;

su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori in servizio presso il dipartimento;

quando il numero dei professori e ricercatori in servizio presso il dipartimento è inferiore al numero minimo di cui al comma 3 per un anno.

6. Sono organi del dipartimento:

a) il consiglio;

b) il direttore;

c) la giunta;

d) la commissione paritetica docenti-studenti.

7. Il dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento di amministrazione e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca, il dipartimento può prevedere, su approvazione del consiglio di dipartimento, la costituzione di sezioni, che non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, né organi di governo propri.

8. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.

9. Il dipartimento esercita ogni altra funzione attribuita da norme di legge, da regolamenti o da determinazioni degli organi di Ateneo.

Art. 10 *(Consiglio di dipartimento)*. — 1. Al consiglio di dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.

2. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il consiglio di dipartimento:

a) propone, per l'approvazione del senato accademico, il regolamento di funzionamento del dipartimento;

b) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni;

c) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori;

d) delibera sui contratti e convenzioni di sua competenza;

e) elegge, nel suo seno, il direttore e la giunta.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da:

a) il direttore;

b) tutti i professori e i ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, ad esso afferenti;

c) il segretario amministrativo;

d) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;

e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;

f) una rappresentanza degli studenti e studentesse iscritti ai corsi afferenti al dipartimento, secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo;

g) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 11 *(Direttore del dipartimento e giunta)*. — 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ha funzioni direttive e di coordinamento, convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta gli atti necessari per la gestione organizzativa e amministrativa del dipartimento stesso, in conformità a quanto previsto in via regolamentare.

2. Il direttore del dipartimento è un professore ordinario dell'Università afferente al dipartimento con regime di impegno a tempo pieno ovvero, in caso di motivata indisponibilità dei professori ordinari e negli altri casi previsti dalla legge, un professore associato afferente al dipartimento sempre con regime di impegno a tempo pieno.

3. Il direttore è eletto in apposita seduta del consiglio di dipartimento, convocata e presieduta dal decano. Nella prima votazione è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione si procede ad una seconda votazione, nella quale il direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima. Qualora il quorum non venga raggiunto anche nella seconda votazione, l'elettorato passivo viene esteso ai professori associati e si procede ad una nuova votazione nella quale il direttore di dipartimento viene eletto con le stesse modalità della prima votazione. Qualora anche in tale votazione non venga eletto il direttore ovvero non sia raggiunto il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore.

5. Il direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo una volta. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di pro-rettore

vicario, di membro del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione.

6. La giunta del dipartimento coadiuva il direttore nelle sue funzioni. Ne fa parte di diritto il segretario amministrativo. La composizione e la durata in carica della giunta sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del dipartimento, il quale stabilisce modalità idonee a garantire la rappresentanza delle diverse componenti del personale docente.

Art. 12 *(Centri di ricerca e di supporto alla ricerca e alla didattica).* — 1. I dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca o di supporto alla ricerca e alla didattica, indicando il progetto specifico e, nel caso di centri interdipartimentali, la struttura amministrativa di afferenza.

2. La costituzione dei centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. L'orto botanico dell'Ateneo ha la finalità di introdurre, curare, conservare specie vegetali da diffondere, proteggere e farne oggetto di ricerca. Le modalità di funzionamento dell'orto botanico sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 13 *(Commissione paritetica docenti-studenti).* — 1. In ogni dipartimento è istituita la commissione paritetica docenti-studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio agli studenti e studentesse.

2. La commissione è costituita da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di dipartimento, e di studenti e studentesse, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo, che stabilisce altresì la composizione numerica, la durata in carica e le modalità di funzionamento dell'organo.

Art. 14 *(Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca).* — 1. Le scuole di specializzazione sono strutture, anche interateneo, che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette da disposizioni speciali di legge, le scuole di specializzazione e le scuole di dottorato di ricerca sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta di uno o più dipartimenti, anche di altri Atenei.

TITOLO III - ORGANI DI ATENEO E ALTRI ORGANI.

Art. 15 *(Organi dell'Ateneo).* — 1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il direttore generale.

Art. 16 *(Rettore).* — 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.

Ha funzioni di governo, di indirizzo e di controllo. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'istituzione universitaria nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito.

2. Spetta al rettore, in particolare:

a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, promuovendo, in particolare, l'adozione di misure organizzative atte a garantire l'individuazione delle specifiche responsabilità;

c) utilizzare, nella sua azione di indirizzo e di controllo, le risultanze del nucleo di valutazione;

d) garantire:

l'autonomia didattica e di ricerca del personale docente, nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme dell'ordinamento universitario e dei principi generali di cui al titolo I del presente statuto;

il diritto degli studenti e delle studentesse alla formazione;

il rispetto del codice etico;

e) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e curare l'esecuzione delle loro deliberazioni;

f) proporre al senato accademico:

due dei quattro membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo, da individuare nell'ambito delle candidature riconosciute idonee dal comitato dei garanti;

le sanzioni da irrogare nei casi di violazione del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;

g) proporre al consiglio di amministrazione:

il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e del parere del senato accademico;

il bilancio di previsione e il conto consuntivo, sentito il parere del senato accademico;

il conferimento e la revoca dell'incarico di direttore generale, sentito il parere del senato accademico;

il conferimento di incarichi di insegnamento a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama in conformità alla normativa vigente;

h) designare i membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

i) adottare, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

l) stipulare i contratti e le convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati, non affidati dal regolamento di amministrazione e contabilità alle competenze delle singole strutture o del direttore generale;

m) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

n) inviare al competente Ministro le relazioni previste dalla legge;

o) emanare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le loro modificazioni e integrazioni;

p) esercitare:

l'azione disciplinare nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con competenza ad irrogare sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

l'iniziativa nell'ambito dei procedimenti connessi a violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare;

ogni altra funzione e competenza che gli sia demandata dai vigenti ordinamenti universitari, dallo statuto e dai regolamenti, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto, compreso il potere di annullamento di atti per ragioni di legittimità.

3. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane in regime di impegno a tempo pieno o che optino in caso di elezione per detto regime; dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.

4. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo di prima fascia, ai professori di ruolo di seconda fascia e ai ricercatori con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione alcuna, il 70% dei voti espressi;

b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale, con voto pesato in modo che esso rappresenti il 20% dei voti espressi;

c) agli studenti e studentesse nel consiglio degli studenti con voto pesato in modo che essi rappresentino il 10% dei voti espressi.

5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve avere luogo fra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data della cessazione.

6. Il rettore nella prima votazione è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi, ricalcolati in base ai pesi definiti al comma 4, purché vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del quorum si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

7. Il ballottaggio di cui al comma precedente deve aver luogo a distanza di non più di dieci giorni dalla prima votazione.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza, e abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, è proclamato eletto dal decano, nominato con proprio decreto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e assume la carica all'inizio dell'anno accademico. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando, altresì, lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso.

9. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori ordinari, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

10. Il rettore può avvalersi di altri pro-rettori e delegati da lui scelti fra il personale docente dell'Ateneo. Essi sono nominati con decreto rettorale, in cui sono specificati i compiti e i settori di competenza e, relativamente ai compiti loro attribuiti, rispondono del loro operato direttamente al rettore. La carica di pro-rettore cessa contestualmente a quella del rettore.

11. In caso di cessazione anticipata del mandato rettorale, le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione sono assunte dal decano del corpo accademico, il quale procede entro dieci giorni alla convocazione del corpo elettorale, fissando lo svolgimento delle elezioni non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto di convocazione. In questo caso il rettore eletto entra in carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi cinque anni accademici.

12. Per tutta la durata del mandato il rettore ha diritto ad una limitazione dell'attività didattica, dandone comunicazione al senato accademico e al proprio dipartimento di afferenza.

Art. 17 *(Senato accademico)*. — 1. Il senato accademico ha funzioni di programmazione, consultazione e controllo, di coordinamento e di raccordo tra i dipartimenti e le altre strutture dell'Università.

2. Spetta al senato accademico, in particolare:

a) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio:

sulla didattica, la ricerca e i servizi agli studenti e studentesse;

sull'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti e ogni altra struttura didattica e di ricerca;

sui piani triennali di sviluppo, anche edilizio, ivi compreso il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, presentati dal rettore al consiglio di amministrazione;

b) esprimere parere:

sul bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal rettore;

sulla proposta del rettore di conferimento e di revoca dell'incarico di direttore generale;

sulla proposta di regolamento di amministrazione e contabilità;

sulla proposta di designazione, formulata dal rettore, dei membri del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

su ogni misura intesa a garantire il diritto allo studio, ivi compresa la determinazione di tasse e contributi degli studenti e studentesse, nonché sui rapporti con le istituzioni territoriali preposte alla tutela di tale diritto;

sulla proposta, formulata dal rettore al consiglio di amministrazione, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

c) esprimere parere su ogni altra materia ad esso sottoposta dal rettore;

d) proporre al corpo elettorale, ai sensi del successivo comma 7, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

e) deliberare, secondo le procedure di cui al presente statuto, le modifiche di statuto, il codice etico di Ateneo e le sue modifiche, nonché i regolamenti nei casi e secondo le procedure del presente statuto;

f) definire, nel rispetto delle norme di legge, i requisiti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione;

g) approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta del rettore di nomina di due membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale docente dell'Ateneo;

h) designare nei casi e secondo le procedure previsti dal presente statuto i componenti degli organi di Ateneo;

i) deliberare sulla proposta del rettore, in ordine alle violazioni del codice etico, che non configurino infrazione disciplinare.

3. Il senato accademico è composto da diciotto membri:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre rappresentanti degli studenti e studentesse;

c) dodici docenti eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo, tra i quali:

1) non meno di quattro e non più di nove direttori di dipartimento;

2) non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori, inclusi gli eventuali eletti tra i direttori di dipartimento, garantendo comunque la presenza di almeno un ricercatore e di almeno un professore associato. Qualora tra i direttori di dipartimento risultassero eletti oltre cinque professori associati, il numero massimo previsto al presente punto viene elevato in modo da risultare pari al numero dei direttori di dipartimento con qualifica di professore associato, più un posto da riservare a un ricercatore.

Si procederà prima all'elezione dei direttori di dipartimento, poi dei professori associati e ricercatori nel numero massimo dei posti ancora disponibili e rispettando le previsioni del punto 2 della lettera *c)* del presente articolo e, infine, all'elezione dei rimanenti docenti. L'elettorato attivo spetta indistintamente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori.

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono eletti secondo le previsioni del regolamento generale di Ateneo.

4. Il senato accademico dura in carica tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi membri.

6. Alle adunanze del senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il pro-rettore vicario e il direttore generale e, in caso di suo impedimento, un funzionario da lui designato. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. In caso di sua assenza il rettore designa chi assume le funzioni di presidente del senato accademico.

7. Il senato accademico, nell'esercizio dei poteri di cui al precedente comma 2, lettera *d)*, propone al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del rettore. Le votazioni sono indette dal decano entro dieci giorni dalla deliberazione del senato accademico, fissandone lo svolgimento non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono tutti coloro che godono dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore e le procedure di voto si svolgono con le modalità stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente statuto. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il rettore cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato da parte del decano, il quale assume le funzioni di rettore per l'ordinaria amministrazione.

Art. 18 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare:

a) deliberare l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture e dipartimenti, su proposta o previo parere del senato accademico;

b) approvare:

a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di amministrazione e contabilità e i regolamenti inerenti all'attività economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito il senato accademico;

il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonché i piani sviluppo, anche edilizio, dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale;

la proposta, da parte del dipartimento, di chiamata dei professori e dei ricercatori;

la proposta, da parte del rettore, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

c) formulare proposte ed esprimere parere in ordine all'approvazione dello statuto, del codice etico e relative modificazioni e integrazioni;

d) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del presente statuto;

e) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

f) determinare:

l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti e studentesse;

il trattamento economico del direttore generale;

l'ammontare delle indennità di carica e di funzioni;

g) designare i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione del rappresentante degli studenti e studentesse, previo parere del senato accademico;

h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità;

i) esercitare la competenza disciplinare, in conformità con il parere vincolante del collegio di disciplina, nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

c) quattro membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

e) due rappresentanti elettivi degli studenti.

4. I componenti del consiglio di amministrazione, esclusi il rettore e i rappresentanti degli studenti e studentesse, sono individuati tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con debita attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Il senato accademico ne definisce, in conformità con le norme di legge, i requisiti di nomina e a questi assicura pubblicità mediante apposito avviso pubblico.

5. Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono valutate da un comitato dei garanti, composto dal coordinatore del nucleo di valutazione, dal presidente del collegio dei revisori e da un membro designato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il comitato formula un giudizio di idoneità delle candidature rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena la riapertura dei termini di presentazione delle candidature.

7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata:

a) dal rettore, dietro parere del senato accademico, nel caso dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

b) dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente a due membri appartenenti al personale docente e al rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

c) su proposta del rettore e approvazione del senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente ai restanti due membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo.

La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo docente di ruolo dell'Ateneo deve, ove possibile, tener conto delle sue diverse componenti.

8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione il pro-rettore vicario e il direttore generale. I componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute.

9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata dei sostituti è pari a quella della consiliatura in carica.

10. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a partire dal decreto di nomina. I rappresentanti degli studenti e studentesse restano in carica due anni a partire dalla prima riunione dello stesso. Tutti i mandati possono essere rinnovati per una sola volta.

11. In caso di assenza del rettore, il consiglio di amministrazione è presieduto da un membro del consiglio designato dal rettore stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale, o in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato, con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione.

12. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, almeno ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti.

13. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della valida costituzione del consiglio di amministrazione e del senato accademico deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 19 *(Collegio dei revisori dei conti).* — 1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

2. I compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dal regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, secondo quanto di seguito indicato:

a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal senato accademico;

b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del rettore. L'incarico è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. I revisori non possono appartenere ai ruoli del personale dipendente dell'Ateneo e almeno due di essi, tra gli effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Art. 20 *(Consiglio degli studenti).* — 1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza, organizzazione e coordinamento degli studenti e studentesse a livello di Ateneo. Le sue attività sono disciplinate da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato dal rettore.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

a) allo statuto, al codice etico, alla carta dei diritti e dei doveri degli studenti e studentesse e alle loro modificazioni e integrazioni;

b) al regolamento generale di Ateneo;

c) agli ordinamenti didattici;

d) all'attuazione del diritto allo studio;

e) all'efficienza dei servizi;

f) alle attività di tutorato e di orientamento;

g) alle tasse e ai contributi di studenti e studentesse;

h) alle attività sportive studentesche.

3. È organo deliberativo in merito alle attività culturali e del tempo libero autogestite dagli studenti e dalle studentesse e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tali scopi.

4. È formato dagli studenti e dalle studentesse eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione del diritto allo studio e nei consigli di dipartimento, nel numero stabilito dal regolamento generale d'Ateneo. Elegge al proprio interno un presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti.

5. L'Università fornisce i supporti logistici necessari per il funzionamento.

Art. 21 *(Comitato etico).* — 1. Per le attività di sperimentazione vengono costituiti appositi comitati etici le cui competenze, composizione e modalità sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 22 *(Nucleo di valutazione).* — 1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di valutazione e controllo della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, nonché la congruità del curriculum scientifico o professionale dei docenti a contratto di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. Accerta la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto. Al nucleo di valutazione sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, tutte le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il nucleo di valutazione collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia di cui all'art. 24 del presente statuto.

3. Il nucleo di valutazione presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale.

4. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da sette membri, di cui sei designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed uno eletto dal consiglio dei studenti, in rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei componenti del Nucleo sono soggetti esterni all'Ateneo.

5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti e delle studentesse, i membri del Nucleo di Valutazione, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università, devono possedere un'elevata qualificazione professionale e rappresentare le diverse competenze presenti nelle varie aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.

6. Il coordinatore del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione e può essere individuato tra i Professori di ruolo dell'Ateneo.

7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili una sola volta.

8. L'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 23 *(Collegio di disciplina).* — 1. La competenza disciplinare è esercitata secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Nell'Università è istituito un collegio di disciplina, competente a istruire i procedimenti disciplinari a carico dei Professori e dei ricercatori per ogni fatto che possa dar

luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, nonché ad esprimere parere conclusivo e vincolante in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il collegio di disciplina è composto, da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti per ciascuna delle categorie del corpo docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal senato accademico per un triennio accademico, immediatamente rinnovabili per una sola volta. La competenza è attribuita secondo il principio del giudizio tra pari.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 24 *(Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).* — 1. Nell'Università è istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG).

2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le consigliere o i consiglieri di parità nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuità con l'esperienza e l'attività del comitato pari opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità, anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Università adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresì un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Garantisce altresì la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

3. Il CUG è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti supplenti. È integrato, nella stessa misura e nel rispetto del medesimo principio, da docenti e studenti/studentesse, in numero pari tra loro, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo.

4. Il presidente del CUG è designato tra i componenti dell'organo, esclusi i rappresentanti sindacali e degli studenti e studentesse, dal rettore, sentito il direttore generale.

5. Il CUG adotta un apposito regolamento per la disciplina delle proprie modalità di funzionamento.

Art. 25 *(Tavolo di consultazione).* — 1. Il tavolo di consultazione dell'Ateneo con le autonomie locali, l'E.R.S.U. di Urbino, le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e dei lavoratori ha compiti di informazione, ascolto e consultazione. In vista della predisposizione del piano di programmazione triennale di Ateneo, esso può avanzare proposte o suggerire iniziative di comune interesse.

2. Il tavolo è nominato con decreto del rettore su segnalazione dei rappresentanti degli enti e categorie summenzionati. Dura in carica tre anni.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE.

Art. 26 *(Principi).* — 1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi generali di imparzialità, legittimità, trasparenza e semplificazione, efficienza, efficacia e economicità.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del consiglio di amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 27 *(Direttore generale).* — 1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili.

2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. Il direttore generale può essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 28 *(Funzioni dirigenziali).* — 1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti a tempo determinato e con facoltà di rinnovo dal direttore generale in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. I dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale, nell'ambito dei programmi deliberati dagli organi accademici e delle direttive elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dal direttore medesimo, nei cui confronti possono elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative competenze, godono di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e strumentali, nonché del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo ad apposita valutazione secondo criteri di merito.

3. Ferma la responsabilità disciplinare del dirigente, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, su proposta del direttore generale, previa contestazione e comunque secondo modalità e procedure determinate da apposito regolamento, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale o, in relazione alla gravità del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente collocamento a disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso dal rapporto di lavoro.

Art. 29 *(Sistema bibliotecario di Ateneo).* — 1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata tra macro-aree omogenee, l'acquisizione, la conservazione, l'aggiornamento e la fruizione delle raccolte, nonché l'allestimento e la gestione di servizi di informazione bibliografica e di orientamento e accesso alle risorse documentarie digitali, cooperando a questi fini con altre università ed enti di ricerca. Il sistema bibliotecario di Ateneo opera in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione; l'organizzazione e il funzionamento del Sistema sono definiti da apposito regolamento.

Art. 30 (Strutture di servizio). — 1. Al fine di coordinare e gestire l'erogazione di specifici servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e di ricerca quali i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 240/2010, strutture di servizio la cui denominazione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 31 *(Centri di ricerca interuniversitari e internazionali).* — 1. Per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione i dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca interuniversitari e internazionali indicando il progetto specifico di ricerca.

2. La costituzione dei centri è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 32 *(Comitato per lo sport universitario).* — 1. È costituito presso l'Università il comitato per lo sport universitario, con lo scopo di promuovere l'attività sportiva degli studenti e studentesse e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi di gestione degli impianti a disposizione e ai programmi di sviluppo delle varie attività.

2. Il comitato per lo sport universitario è composto secondo le disposizioni legislative vigenti.

TITOLO V - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE.

Art. 33 *(Pari opportunità nella composizione di organi e strutture collegiali).* — 1. La costituzione di organi e strutture collegiali dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

2. A tal fine, nell'elezione dei membri del senato accademico, eccettuata la componente rappresentata dai direttori di dipartimento, nonché nell'attribuzione di cariche elettive, ivi comprese quelle studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore può esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di presentazione di liste, queste ultime indicano i candidati alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in misura pari alla metà, pena l'inammissibilità delle liste medesime.

3. Nel rispetto dei requisiti di competenza e professionalità, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione assicura, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi nell'ambito di ciascuna componente dell'organo.

4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi e strutture collegiali deve essere assicurata nel complesso, per quanto possibile, la presenza paritaria di ciascun genere.

5. In ogni caso le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di entrambi i generi.

Art. 34 *(Partecipazione a organismi privati).* — 1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

3. La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;

b) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico.

6. L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

Art. 35 *(Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università).* — 1. Apposito regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 36 *(Logotipo).* — 1. Il logotipo della Università è costituito dallo stemma contenente la raffigurazione dell'Immacolata Concezione circondato dalla legenda "Studiorum Universitas Publica Urbinaten".

2. Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso le competenti autorità.

Art. 37 *(Norme comuni, transitorie e finali).* — 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, quelli attualmente vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia.

3. Gli organi collegiali e monocratici elettivi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato è prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.

4. Il comitato per le pari opportunità è sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunità restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

5. Il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto provvede alla costituzione del collegio di disciplina nella prima seduta utile.

6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture statutarie entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. In prima applicazione, la costituzione dei dipartimenti di cui all'art. 9 del presente statuto è deliberata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, sentito il senato accademico a prescindere dalla scadenza stabilita all'art. 9, comma 4.

8. I pareri previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la deliberazione può essere assunta anche in assenza del parere.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche di rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto, nei suddetti organi costituiti successivamente al decreto di statizzazione.

10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore a tempo definito è incompatibile con le cariche accademiche di rettore, membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento. I docenti a tempo definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno per il caso di elezione alle predette cariche.

11. L'entrata in vigore del presente statuto determina l'abrogazione del previgente statuto, emanato con decreto rettorale n. 1192/2008 del 15 novembre 2008.».

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Lo statuto di autonomia entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 2 aprile 2012

Il rettore: PIVATO

12A04223

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 marzo 2012, n. **11**.

Attuazione dell'articolo 35, commi 8 - 13, del decreto-legge n. 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari.

A *Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano*

Province

Comuni

Comunità Montane

Organi straordinari di liquidazione dei Comuni

Unioni di Comuni

Comunità Isolane

Istituzioni di enti locali

Consorzi di Funzioni fra enti locali

Autorità di Ambito

Aziende Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

Policlinici Universitari

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

Istituti zooprofilattici sperimentali

Aziende sanitarie regionali

Università statali e Istituti di istruzione universitaria

Autorità portuali

Tesorieri degli enti

e p.c. *Amministrazioni centrali dello Stato*

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

Corte dei Conti - Segretariato Generale

Sezioni regionali della Corte dei Conti

Agenzia delle entrate

Equitalia s.p.a.

Banca d'Italia - Servizio Rapporti con il Tesoro

Cassa depositi e prestiti s.p.a.

Unione province d'Italia

Associazione nazionale comuni italiani

Unione nazionale comuni comunità enti montani

Associazione Bancaria Italiana

Poste Italiane s.p.a.

Gabinetto del Ministro

Ufficio legislativo – Economia

Ufficio legislativo – Finanze

Dipartimento del Tesoro

Premessa.

L'art. 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha dettato disposizioni che riguardano la tesoreria unica, stabilendo:

1. la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, e l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista (comma 8);

2. il rientro nel regime di tesoreria unica dei dipartimenti universitari e degli altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università statali (comma 11);

3. il versamento alla tesoreria statale delle disponibilità depositate presso i tesorieri o cassieri degli enti coinvolti, in due tranches: la prima, pari al 50% delle somme presenti alla data del 24 gennaio 2012, entro il 29 febbraio, la seconda, per la quota rimanente entro il 16 aprile. Il riversamento riguarda anche le somme depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, da accentrare presso il tesoriere entro il 15 marzo (comma 9);

4. lo smobilizzo entro il 30 giugno degli investimenti finanziari, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile, con conseguente riversamento delle risorse presso la tesoreria statale;

5. l'esclusione dal regime di tesoreria unica delle disponibilità che gli enti detengono presso il sistema bancario, provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da intervento da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni, in conto capitale o in conto interessi (comma 8);

6. la vigenza del principio del prioritario utilizzo, in base al quale i pagamenti sono imputati prioritariamente alle risorse presenti presso il tesoriere, fino al completo riversamento delle disponibilità, previsto entro il 16 aprile (comma 10).

Per consentire l'applicazione uniforme della norma, entrata in vigore il 24 gennaio 2012, che riguarda una platea di enti vasta e diversificata, si forniscono alcuni elementi esplicativi che tengono conto degli adempimenti che coinvolgono sia gli enti che i loro tesorieri/cassieri.

Preliminarmente, si segnala che in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012 è stato approvato l'emendamento all'art. 35 che, di fatto, riconosce ai tesorieri/cassieri i tempi tecnici per adeguare le procedure operativo/informatiche, la cui necessità è stata segnalata anche dall'ABI.

Si ritiene opportuno anticipare dal punto di vista operativo gli effetti che ne discendono, in sede attuativa.

1. Ambito soggettivo.

Sotto il profilo soggettivo si fa presente che gli enti interessati all'applicazione dei commi 8, 9 e 10 sono gli stessi che, con il regime previgente, erano assoggettati al regime di tesoreria unica mista. Per chiarezza si allega alla presente il relativo elenco.

Con il comma 11 vengono assoggettati al regime di tesoreria unica anche i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università statali, che precedentemente ne erano esclusi.

2. Attivazione strumenti operativi.

Con un'operazione effettuata d'ufficio sono stati attivati i sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti, per permettere la gestione delle entrate proprie. Questa operazione non ha apportato modifiche né all'intestazione dei conti, né alla loro numerazione e pertanto i conti sono identificati dagli stessi elementi che li individuavano precedentemente.

Per i dipartimenti universitari e gli altri centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa delle università statali (d'ora in avanti «altri centri autonomi»), è stata disposta d'ufficio l'apertura delle contabilità speciali che consentono loro di rendere operativo l'inserimento in tesoreria unica. L'elenco delle contabilità aperte è stato pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it). L'apertura delle nuove contabilità speciali ha riguardato tutti i dipartimenti/altri centri autonomi attivi ai fini della rilevazione SIOPE. Trattandosi di un fenomeno in evoluzione, si confida nella collaborazione di tutti gli interessati perché segnalino a questo Dipartimento, IGEPA Ufficio XIII (posta elettronica rgs.igepa.ufficio13@tesoro.it), eventuali inesattezze occorse nell'apertura (es. dipartimenti nel frattempo soppressi). Si coglie l'occasione per far presente, inoltre, che alcuni dipartimenti universitari sono ancora titolari di contabilità speciali istituite nel previgente regime, in quanto non si sono mai verificate le condizioni previste per la loro chiusura. Non potendo effettuare in questa sede un'apertura selettiva delle contabilità speciali solo per i soggetti sprovvisti, si è proceduto con un'operazione di tipo massivo. In questa occasione, peraltro, diviene possibile e a questo punto improcrastinabile riversare le risorse ancora depositate nelle vecchie contabilità speciali su quelle di nuova istituzione, inviando successivamente una richiesta di chiusura delle vecchie contabilità a IGEPA - Ufficio XIII.

Ai fini del puntuale rispetto dei principi che regolano il sistema di tesoreria unica, per i dipartimenti/altri centri autonomi che dovessero essere istituiti o soppressi successivamente alla prima applicazione del citato comma 11 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo, sarà cura degli stessi, ovvero delle università di appartenenza, inviare apposita istanza a IGEPA - Ufficio XIII per provvedere all'apertura/chiusura della relativa contabilità speciale.

3. Riflessi sulla gestione dei tesorieri/cassieri.

Come detto, in sede di conversione del decreto-legge n. 1/2012, è stato approvato l'emendamento 35.500 che modifica i commi 9, 10 e 11 dell'art. 35. L'emendamento, nel modificare il comma 9, dispone che il versamento delle residue disponibilità liquide ed esigibili giacenti sui conti in essere presso i tesorieri/cassieri, deve essere effettuato il 16 aprile, ossia in una data fissata e non più variabile in un intervallo di tempo. Inoltre, la modifica al comma 10 differisce l'attuazione della norma al 17 aprile al fine di tener conto degli inevitabili tempi tecnici necessari ai tesorieri/cassieri per adeguare le procedure operativo/informatiche.

Pertanto, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data del 16 aprile, termine indicato per il versamento nella tesoreria statale delle risorse presenti presso il sistema bancario, i tesorieri/cassieri continuano ad operare in regime di tesoreria unica c.d mista. Ne consegue che non sono tenuti al riversamento sulla contabilità speciale - sottoconto fruttifero - delle entrate proprie eventualmente disponibili e, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti, utilizzano prioritariamente le risorse giacenti sui conti correnti presso di loro, comprensive delle giacenze ante 24 gennaio, delle entrate proprie riscosse giornalmente, nonché, a decorrere dal 15 marzo 2012, delle somme che erano depositate presso soggetti diversi, che, in virtù di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9, sono riversate presso i tesorieri stessi. In caso di saldi negativi, le regolazioni presso la tesoreria statale hanno luogo con ricorso prioritario alle risorse disponibili sul sottoconto fruttifero.

Sotto il profilo operativo, si fa presente che i versamenti previsti dal citato comma 9 devono pervenire alla tesoreria statale il 16 aprile. Pertanto, considerati i tempi di regolazione previsti dal protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, di cui all'art. 5, comma 11, del citato decreto ministeriale 4 agosto 2009, è necessario che l'operazione sia disposta entro il giorno lavorativo precedente (13 aprile).

Nel caso in cui presso il tesoriere/cassiere siano depositate somme soggette a vincolo di destinazione a carico del tesoriere (es. somme pignorate), le stesse sono utilizzate per far fronte ai pagamenti secondo il principio del prioritario utilizzo, trasferendo il relativo vincolo sulle somme depositate presso la tesoreria statale.

Si reputa opportuno segnalare che il tesoriere/cassiere effettua i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario o altri strumenti, come peraltro disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2009. Tale principio resta ovviamente valido per tutte le regolazioni contabili tesoriere/Banca d'Italia. Devono pertanto considerarsi superate le indicazioni fornite con la circolare RGS n. 20/2007, § 2, in ordine alla possibilità di accreditare somme sulle contabilità speciali di tesoreria unica (sottoconto infruttifero) tramite bonifico.

Successivamente alla data del 16 aprile dovranno essere adottate integralmente le procedure della tesoreria unica tradizionale, quali risultano dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 e dal decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985.

4. Riflessi sulla gestione degli enti.

Per quanto riguarda le risorse diverse da quelle disponibili presso il tesoriere/cassiere bancario la norma recata dall'art. 35 ha previsto trattamenti diversificati.

In particolare le somme eventualmente depositate presso soggetti diversi dai tesorieri/cassieri, ovvero depositate al di fuori del conto di tesoreria/cassa - con esclusione di quelle oggetto di investimenti finanziari, di quelle provenienti da operazioni di mutuo non sorrette da alcun contributo di carattere pubblico e delle altre comunque escluse dal regime di tesoreria unica - debbono essere trasferite al conto di tesoreria\cassa entro il 15 marzo, per essere soggette alle ordinarie regole di funzionamento sopra descritte. In relazione alla predette somme è pertanto fatto obbligo agli enti interessati di disporre in tempo utile l'ordinativo di incasso al conto di tesoreria/cassa.

Resta valido il principio di riversare presso il tesoriere/cassiere con cadenza almeno quindicinale le risorse presenti sui conti correnti postali intestati ai singoli enti.

Un termine più lungo è stato previsto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari da effettuare entro il 30 giugno. Tale operazione riguarderà unicamente gli strumenti specificamente individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed esclude comunque gli investimenti in titoli di Stato italiani. Si reputa opportuno segnalare che restano escluse dalla prescrizione di smobilizzo le somme accantonate dalle amministrazioni per adempiere all'obbligo, previsto dall'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, di ricostituire, attraverso fondi o swap di ammortamento, meccanismi di ammortamento graduale del debito a fronte di buoni obbligazionari emessi in formato «bullet», che prevedono cioè il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Tali somme, infatti, vengono accantonate dalle amministrazioni a salvaguardia del rimborso del debito a scadenza e possono anche essere investite, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 389/2003, in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche, nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.

Qualora entro il termine del 30 giugno fissato per lo smobilizzo dei titoli, una parte di questi venga a scadenza, le relative risorse non possono essere reinvestite acquistando nuovi titoli, ma debbono essere utilizzate per far fronte ai pagamenti, ovvero versate alla tesoreria statale rientrando nel circuito del sistema di tesoreria unica. Sono invece esclusi da questo circuito i titoli e depositi che costituiscono accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati, che hanno posto uno specifico vincolo di destinazione al lascito, nonché gli investimenti temporanei di risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non sorrette da contributo pubblico.

L'esclusione dall'applicazione delle norme di tesoreria unica per le somme provenienti da operazioni di mutuo, prestito e altre forme di indebitamento per le quali non è stato previsto alcun sostegno dello Stato, delle regioni e di altre pubbliche amministrazioni generalizza l'applicazione di una norma già prevista per gli enti locali (art. 14-*bis* del d.l. 151/1991). Tali somme restano depositate presso il tesoriere/cassiere dell'ente, ovvero presso altro istituto bancario.

Per la ripartizione delle risorse di ciascun ente tra sottoconto fruttifero e infruttifero è necessario tenere presente la distinzione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 720/1984 tra entrate proprie e altre entrate e le modalità di trasferimento dei fondi tra enti che hanno conti aperti presso la tesoreria statale (art. 44 della legge n. 526/1982) (1).

Le entrate proprie, «costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato», debbono essere versate sul sottoconto fruttifero.

Le altre entrate, che comprendono i mutui e le altre operazioni di indebitamento assistiti da contributi o garanzia statali, le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio statale a qualsiasi titolo e i pagamenti disposti da enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegate alla stessa legge n. 720/1984, sono versate sul sottoconto infruttifero, con ripristino del cd. obbligo di girofondi. Tale ultima indicazione risulta di particolare rilievo in quanto, sotto un profilo operativo, questo significa che i pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica (inseriti sia nella tabella A che nella tabella *B)* dovranno essere disposti con accreditamento sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero, degli enti beneficiari, tramite operazione di girofondi, riversando sulla contabilità speciale dell'ordinante le somme disponibili presso il tesoriere bancario, qualora presenti (eventualità riscontrabile fino alla data del 16 aprile). Ai fini della ripartizione delle entrate tra sottoconto fruttifero e infruttifero i mutui assistiti da contributi o garanzia delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni sono assimilati a quelli assistiti da contributo o garanzia statale.

Un aspetto peculiare riguarda i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, assistiti da contribuzione o garanzia pubblica, che debbono essere depositati sul sottoconto infruttifero presso la tesoreria statale. Al riguardo, considerato che la stessa Cassa eroga le relative quote con bonifico, sul conto corrente bancario dell'ente mutuatario, sarà cura del tesoriere/cassiere procedere al versamento presso la tesoreria statale delle relative somme, apponendo il necessario vincolo di destinazione.

5. Effetti per gli enti e organismi pubblici interessati.

Sulla scorta di quanto precede e a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni delle modalità di funzionamento del sistema di tesoreria unica tradizionale quale discende dall'applicazione della norma in questione, per le singole categorie di enti interessati.

a. Regioni e province autonome.

Le entrate di carattere tributario delle regioni e province autonome, con particolare riferimento all'IRAP, all'addizionale regionale all'IRPEF e alle accise sulla benzina e sul gasolio, i cui versamenti pervengono su conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, sono accreditate sul sottoconto fruttifero delle contabilità speciali degli enti, secondo i tempi e le modalità previsti per i singoli tributi. Le somme riferite agli stessi tributi, derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono accreditate dall'Agenzia delle entrate al tesoriere dell'ente per consentirne il necessario monitoraggio ai fini dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di investimento nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui alla lett. *i)*, comma 4, art. 32 della legge n. 183/2011. Tali somme sono utilizzate per far fronte ai pagamenti della giornata o riversate nella medesima giornata alla contabilità speciale di tesoreria unica secondo le modalità ordinarie.

Per le regioni a statuto ordinario e per la Regione siciliana, titolari di contabilità speciali distinte, una per la gestione ordinaria e una per quella sanitaria, si conferma che l'esigenza di separare le due gestioni non costituisce un vincolo al governo della liquidità delle regioni, che possono disporre l'utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa. Anche con il nuovo regime di tesoreria unica le regioni debbono impartire ai propri tesorieri le direttive necessarie al fine di consentire il trasferimento di liquidità da una gestione all'altra, ove necessario, ed evitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei casi in cui la regione

(1) Si veda al riguardo anche l'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2009.

abbia comunque disponibilità liquide. Resta inteso che il trasferimento di risorse da una gestione all'altra viene effettuato con operazioni di girofondi, mantenendo l'originaria collocazione su sottoconto fruttifero o infruttifero, fermo restando il principio che il trasferimento di liquidità riguarderà prioritariamente le somme giacenti sul sottoconto fruttifero.

Le devoluzioni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, costituite da quote di tributi erariali riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli di spesa del bilancio statale, sono accreditate sul sottoconto infruttifero delle contabilità speciali. I tributi erariali riscossi direttamente dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono accreditati sulle contabilità speciali (sottoconto infruttifero) se il relativo versamento su conti aperti presso la tesoreria statale è previsto dagli statuti speciali, dalle relative norme di attuazione o da specifiche disposizioni legislative approvate d'intesa fra lo Stato e le singole autonomie speciali.

Sono ugualmente accreditate sul sottoconto infruttifero le risorse comunitarie e di cofinanziamento statale trasferite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di interventi di politica comunitaria.

Le regioni e province autonome dispongono i trasferimenti di risorse a favore degli enti del comparto sanitario, degli enti locali e di eventuali altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica con accreditamento sulla contabilità speciale, sottoconto infruttifero, in ossequio all'obbligo di girofondi previsto dall'art. 44 della legge n. 526/1982.

b. Enti locali.

Le entrate spettanti agli enti locali, riscosse con le procedure del versamento unificato di cui al decreto legislativo n. 241/1997 (modello F24) ed al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. n. 2010/64812 (modello F24 *EP)*, comprensive di interessi e sanzioni, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti, sottoconto fruttifero, a cura dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, secondo le modalità e i tempi previsti dalla disciplina dei singoli tributi.

c. Enti del comparto sanitario.

L'art. 77-*quater*, comma 8, del decreto-legge n. 112/2008 aveva previsto che gli enti del comparto sanitario avrebbero potuto prelevare le risorse depositate presso la tesoreria statale al 31 dicembre 2008 in quote annuali costanti del 20%, con l'obbligo per i tesorieri/cassieri di apporre un vincolo di indisponibilità sulle risorse residue. Resta fermo, ove non siano state concesse specifiche deroghe ai sensi dello stesso comma 8, ultimo periodo, il vincolo ancora esistente sull'ultima quota del 20%, che si estinguerà il 31 dicembre 2012, da apporre sulle somme depositate sul sottoconto infruttifero.

d. Università, dipartimenti/altri centri universitari autonomi.

L'aver inserito di nuovo i dipartimenti e gli altri centri universitari autonomi in tesoreria unica comporta l'esigenza che gli atenei dispongano i trasferimenti a loro favore con la procedura del girofondi e accreditamento sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero. Sullo stesso sottoconto infruttifero sono accreditati anche i finanziamenti comunitari. Sono invece accreditate sul sottoconto fruttifero tutte le entrate proprie e i finanziamenti provenienti dal settore privato.

6. Monitoraggio flussi giornalieri di cassa.

In ordine agli obblighi informativi per la trasmissione delle previsioni dei flussi di cassa, restano valide le disposizioni contenute nella Circolare RGS n. 26 del 19 settembre 2011, in attesa della finalizzazione della piattaforma informatica per l'inserimento telematico dei dati previsivi. Si ribadisce che devono essere comunicate le informazioni relative ai movimenti previsti sui conti di tesoreria statale, sia a valere sui sottoconti fruttiferi che su quelli infruttiferi.

I dipartimenti universitari e gli altri centri universitari autonomi, di cui al precedente paragrafo 5, punto *d)*, le cui contabilità speciali sono state aperte ai sensi del citato art. 35, comma 11, sono tenuti ad inviare i dati secondo le disposizioni previste dalla predetta Circolare RGS n. 26/2011, se prevedono di effettuare operazioni di importo superiore ai 30 milioni giornalieri. Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare segnalazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: rgs.monitoraggio@tesoro.it, indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura «Quesito».

Roma, 24 marzo 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze: MONTI

Enti cui si applica l'art. 35, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, già assoggettati al regime di tesoreria unica mista di cui all'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Autorità d'ambito

Autorità portuali

Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (decreto legislativo n. 502/1992)

Aziende ospedaliere universitarie (decreto legislativo n. 517/1999)

Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali

Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti

Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (decreto legislativo n. 288/2003)

Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2000

Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992

Province

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti

Università statali e istituti di istruzione universitaria

12A04296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Forzaar»

Estratto determinazione V&A/403 del 26 marzo 2012

Specialità medicinale: FORZAAR.

Confezioni:

034310019 - "100 MG + 25 mg compresse rivestite con film" 14 compresse;

034310021 - "100 MG + 25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse.

Titolare AIC: MSD Italia S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/1458/001-003/R/001 NL/H/xxx/WS/013.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito delle conclusioni dello PSUR WS NL/H/PSUR/0057/001. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04219

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano rilasciata alla Società MIBA Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A.

Con il provvedimento n. aMP-49/2012 del 28 marzo 2012 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell'officina farmaceutica sita in Baranzate (MI) - Via Falzarego n. 8, rilasciata alla Società MIBA Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A.

12A04221

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Femipres Plus»

Estratto determinazione V&A.PC/320 del 12 marzo 2012

Specialità Medicinale: FEMIPRES PLUS.

Confezione: 033907027/M - "15mg/25mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister.

Titolare AIC: UCB Pharma S.p.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0217/001-005-006/R/02.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Femipres Plus", è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 27 maggio 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04222

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Lobivon»

Estratto determinazione V&A/321 del 12 marzo 2012

Specialità medicinale: LOBIVON.

Confezioni: 032210015/M - 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0103/001/R/003.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lobivon», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 12 dicembre 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A04224

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento di Finanza e Contabilità» e del «Regolamento del Personale».

Si comunica che sul sito web istituzionale dell'Agenzia spaziale italiana www.asi.it sono stati pubblicati il «Regolamento di finanza e contabilità dell'Agenzia spaziale italiana» approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 20IX11/43/2012 in data 13 gennaio 2012 e il «Regolamento del personale dell'Agenzia spaziale italiana» approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 20IX11/44/2012 in data 13 gennaio 2012.

I regolamenti entreranno in vigore conformemente a quanto disposto nelle rispettive disposizioni transitorie e finali.

12A04238

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento, alla sig.ra Bota Alina Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 5 marzo 2012 è stato emesso il decreto direttoriale 97/SEGR D.G./2012 recante il riconoscimento alla sig. ra Bota Alina Diana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito: www.lavoro.gov.it.

12A04211

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del collegio di commissari liquidatori del gruppo facente capo a Mythos Fiduciaria S.r.l. più altre in liquidazione coatta amministrativa.

Con il decreto ministeriale 29 marzo 2012, emanato dal Ministro dello sviluppo economico, il ruolo di commissario liquidatore per tutte le società del gruppo collegato a Mythos Fiduciaria S.r.l. in l.c.a., con sede in Milano, è assunto da una terna di commissari liquidatori, composta, oltre all'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano, via Alessandro Manzoni, 12, già nominato commissario liquidatore con decreto ministeriale 19 luglio 2011, anche dai signori:

prof. avv. Alberto Jorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 71;

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5.

Le società del gruppo collegato a Mythos Fiduciaria S.r.l. in l.c.a. con sede in Milano sono:

Mythos Fiduciaria S.r.l., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582;

Fortune Fiduciaria S.r.l., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109;

Kleos Fiduciaria S.r.l., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960;

Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 08295390010;

Asteria S.p.A., in concordato preventivo, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01587680347;

Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01587680347;

Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 12528890150;

Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 11656870158;

MC2 S.p.A., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04942880966;

Monitus con s.u. in liquidazione S.r.l., codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04619960968;

Avalon Finance S.r.l. in liquidazione, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 01427630999.

12A04212

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 12 marzo 2012.

Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, nel mese di ottobre 2011. (O.P.C.M., 3974/2011)

Approvazione ordinanza n. 9 del 12 marzo 2012.

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 28/10/2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana

Rende noto

che con propria ordinanza n. 9 del 12 marzo 2012 ha dato avvio alle procedure di realizzazione dell'intervento Codice R1-01: «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del F. Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 — I stralcio» e dell'intervento codice M-01.«Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 21 marzo 2012 parte prima.

12A04215

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto provvedimento FV/51 del 24 febbraio 2012 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale "Depakin" con conseguente modifica stampati.». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2012).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 30, seconda colonna, al penultimo rigo, dove è scritto: «022483111 - chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compress», leggasi: «022483111 - chrono 500 mg compresse a rilascio prolungato.30 compress*e divisibili*;

inoltre viene qui di seguito riportato correttamente, il prosieguo del testo dell'estratto sopra citato erroneamente omesso nella pubblicazione nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

«*Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.*

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale*.».

12A04295

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-089) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120416

€ 1,00